SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 marzo 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Banca d'Italia

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Consiglio nazionale delle ricerche

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 gennaio 2011, n. **20**.

Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto, in particolare, l'articolo 195, comma 2, lettera *q)*, del predetto decreto, che prevede l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testata da Università o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata;

Visto il successivo comma 4 dell'articolo 195 del decreto legislativo medesimo il quale prevede che le norme tecniche di cui al comma 2 del medesimo articolo sono adottate con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della attività produttive, della salute e dell'interno, con decreto del 2 maggio 2006 ha adottato la misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui debbono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, alla ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori;

Considerato altresì che il decreto non è stato adottato in conformità con quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, nonostante quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale, non è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Ravvisata la necessità di adottare le norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *q)* del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità previste dalla legge di autorizzazione anche al fine di fornire certezze comportamentali agli operatori del settore nonché alle autorità deputate al controllo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 700/2010 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta n. DAGL/6.1.6/2009/7/2153 del 25 marzo 2010;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori medesimi ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera *q)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata con le modalità riportate nell'allegato 1 al presente decreto.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 gennaio 2011

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
PRESTIGIACOMO

Il Ministro dello sviluppo economico
ROMANI

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dell'interno
MARONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 235

ALLEGATO 1

Determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo.

Premessa

(a) Le sostanze assorbenti e neutralizzanti devono essere preventivamente testate dalle Università e dagli istituti specializzati.

(b) Nella certificazione di rispondenza funzionale deve essere precisato il quantitativo di prodotto occorrente per il completo assorbimento e la perfetta neutralizzazione di un litro di soluzione acida che, essendo ragionevolmente riferita ad elementi carichi, presenta una densità di circa 1,27 kg/dmc,

(c) Nel caso di elementi in cui l'elettrolito si presenta in forma gelatinosa (Batterie al gel]), il quantitativo di prodotto occorrente per la neutralizzazione dell'unità di volume rimane inalterato in quanto, a parità di capacità, gli elementi contengono la stessa quantità di sostanza elettrolitica, liquida o gelatinosa, con identica percentuale di acido solforico.

(d) Il prodotto testato deve essere utilizzato secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e tassativamente sostituito alla scadenza del termine di validità della sua piena efficacia, termine che deve essere indicato in modo evidente su ciascun contenitore
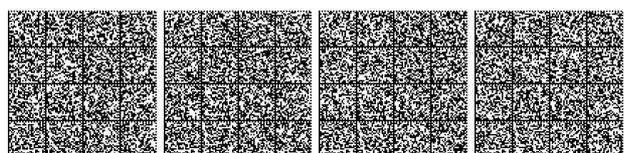
1)TIPOLOGIA DI UTILIZZO

1.1. BATTERIE STAZIONARIE

1.1.1. ELEMENTI FISSI

In tutti gli ambienti destinati a contenere stabilmente concentrazioni di accumulatori al Piombo acido (Sala batterie) deve essere tenuta a disposizione una quantità di sostanza assorbente e neutralizzante (testata e certificata dagli Enti e/a istituti specificamente preposti Ispel, Laboratori universitari, ecc.) sufficiente ad estinguere completamente tutto l'elettrolito contenuto in almeno due degli elementi componenti la batteria, per ciascuna batteria installata.

Il quantitativo di soluzione acida contenuto nell'elemento, espresso in litri, dovrà essere attestato da una dichiarazione del fabbricante.

A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella che evidenzia il volume dl soluzione acida corrispondente alle varie capacità e ricavata dalla media del valori comunicati dai fabbricanti di accumulatori.

Capacità della batteria (Amperora)	Soluzione acida contenuta in 2 elementi (litri)
Fino a 200	10
Fino a 500	25
Fino a 1000	40
Fino a 1500	50
Fino a 2500	90
Fino a 4000	140
Fino a 6.500	180
Fino a 8000	220
Fino a 10000	260
Fino a 12000	300

1.1.2. BATTERIE PORTATILI

In tutti i locali destinati allo stoccaggio, alla ricarica, alla manutenzione e più in generale alla movimentazione di contenitori portatili di elementi al piombo acido deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione una quantità di sostanza assorbente e neutralizzante certificata, necessaria ad estinguere tutta la soluzione acida contenuta nella "*batteria portatile*" ogni trenta batterie in dotazione all'impianto.

Detto contenuto deve essere riferito alla batteria di maggior capacità e deve essere attestato dalla dichiarazione del fabbricante.

Per quanto si riferisce alla sostituzione degli accumulatori installati a bordo delle carrozze ferroviarie, si rende necessaria una congrua disponibilità di sostanza neutralizzante ed assorbente in tutte le stazioni ferroviarie dove si effettuano movimentazioni di elementi portatili dal deposito alle banchine di transito dei treni, a salvaguardia dell'incolumità degli addetti e della sicurezza dei viaggiatori.
L'elemento portatile di tipo standard adottato nelle stazioni della rete ferroviaria italiana ha un contenuto di soluzione acida pari a circa 10 litri.

1.2. BATTERIE A TRAZIONE

Sono gli accumulatori installati a bordo dei mezzi azionati da motori elettrici con tensione di esercizio variabile da 12 a 80 V (carrelli elevatori e trasportatori, transelevatori, trasportatori a pianale con operatore e bordo o operanti su banda magnetica, trattori, bus, auto, ecc).

1.2.1 STAZIONI DI RICARICA

In tutte le aree destinate al ripristino dell'efficienza delle batterie scariche e dove sono pertanto dislocati gli apparecchi deputati ad espletare la funzione di ricarica (Raddrizzatori) deve essere obbligatoriamente tenuta a disposizione per l'emergenza relativa agli sversamenti accidentali di soluzione acida una quantità di sostanza estinguente necessaria alla completa neutralizzazione:

PICCOLI IMPIANTI (fino a 5 batterie) del 50% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.

IMPIANTI MEDI (fino a 20 batterie) del 100% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.

GRANDI IMPIANTI (oltre 20 batterie) del 200% dell'elettrolito presente nella batteria di maggiore contenuto acido.

In tutte quelle aree ove siano previste, oltre alla ricarica, anche le operazioni di sostituzione di batterie esaurite (a mezzo paranchi, carri o rulli, carrelli elevatori ecc.) i quantitativi suddetti devono intendersi raddoppiati.

E' fatto altresì obbligo a tutti i soggetti utilizzatori di mezzi elettrici alimentati a batteria di possedere la dichiarazione rilasciata dal fabbricante, per ciascuna batteria presente nll'impianto, e individuabile inequivocabilmente dal numero di matricola, relativa al contenuto di soluzione acida espresso in litri.

A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella indicativa che riporta il volume di soluzione acida corrispondente alle diverse capacità e ricavata dalla media dei valori aritmetici comunicati dai fabbricanti.

N.RO ELEMENTI/TENSIONE DI ESERCIZIO

	Contenuto elettrolito in litri						
Capacità dell'elemento	1 ELEM . 2V	6 ELEM. 12V	12 ELEM. 24V	18 ELEM. 36V	24 ELEM . 48V	36 ELEM. 72V	40 ELEM. 80V
Fino a 200 Ah	2	12	24	36	48	72	80
Fino a 450 Ah	4,5	27	54	81	108	162	180
Fino a 700 Ah	7	42	84	126	168	252	280
Fino a 1000 Ah	9	54	108	162	216	324	360
oltre 1000 Ah	12	72	144	216	288	432	480
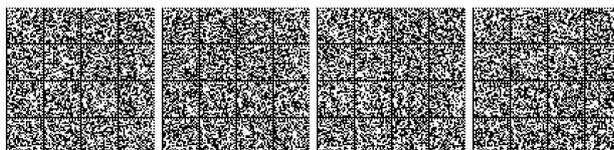
1.2.2 BATTERIE CIRCOLANTI ALL'INTERNO DI AREE PRIVATE

La Circolazione di mezzi a trazione elettrica utilizzati per il trasporto di cose o persone e per il sollevamento di carichi all'interno di aree portuali, aeroportuali, stabilimenti industriali, grandi magazzini, ecc, comporta necessariamente un rischio di sversamento dell'elettrolito contenuto nelle batterie, sia per la corrosione del cassone contenente gli elementi ma anche per il possibile ribaltamento del mezzo alimentato.
In tali evenienze è considerata sufficiente la dotazione di sostanza assorbente e neutralizzante stabilita per le postazioni di ricarica delle batterie, sempreché le distanze dalle suddette postazioni non siano talmente elevate o non facilmente percorribili in tempi brevi da consigliare un'adeguata scorta supplementare anche nelle zone nevralgiche maggiormente decentrate.

1.2.3 BATTERIE CIRCOLANTI SU SUOLO PUBBLICO

E' considerata regola di prudente prevenzione e sicurezza la dotazione di sostanza assorbente e neutralizzante a bordo dei veicoli per il trasporto pubblico a trazione elettrica impiegati nelle città e nei Comuni.

E' altresì consigliato prevedere, per ragioni di sicurezza, una congrua disponibilità di tale prodotto estinguente sui mezzi di soccorso deputati ad intervenire in caso di incidenti in cui siano coinvolti tali veicoli (Vigili del fuoco, carri di soccorso, Polizia Municipale, ecc.).

1.3 BATTERIE DI AVVIAMENTO

Considerati il diverso numero delle batterie movimentate e le diverse tipologie di movimentazione e manipolazione richieste per lo svolgimento di ciascuna attività, la sostanza assorbente e neutralizzata certificata, che deve essere obbligatoriamente tenuta disposizione per l'emergenza originata da possibili sversamenti, deve corrispondere alla quantità necessaria per estinguere completamente i volumi di soluzione acida indicati a fianco dei seguenti settori di attività:
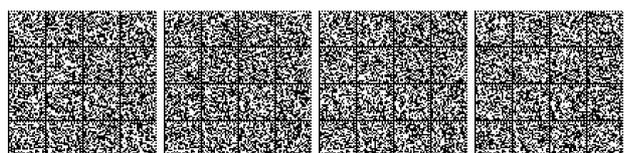
1.3.1 DEPOSITI PER LA VENDITA ALL'INGROSSO (Agenzie di rappresentanza in genere) — 200 litri

1.3.2 DEPOSITI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO (Ricambisti, concessionarie auto e moto) — 100 litri

1.3.3 ESERCIZI PER LA RICARICA E LA SOSTITUZIONE — 25 litri

A titolo esemplificativo si riporta la seguente tabella indicativa che evidenzia il contenuto di elettrolito corrispondente alle diverse capacità delle batterie.

CAPACITA' DELLA BATTERIA			CONTENUTO SOLUZIONE ACIDA	
Autovetture	fino a	60 Ah	8	litri
Autovetture	fino a	100 Ah	10	litri
Autocarri	fino a	160 Ah	20	litri
Autocarri	fino a	220 Ah	25	litri
Autocarri	fino a	320 Ah	35	litri

2) FABBRICHE DI ACCUMULATORI

Poiché nelle fabbriche di elementi al piombo i rischi di sversamenti accidentali sono correlati ad alcune fasi del processo di produzione industriale, alle metodologie della carica di formazioni ed ai criteri di movimentazione e stoccaggio sia della soluzione acida che degli elementi carichi, il criterio di sicurezza da adottare deve essere correlato ai quantitativi di elettrolito complessivamente movimentati all'intero ciclo giornaliero di produzione.

3) CONSORZI NAZIONALI PER LA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DELLE BATTERIE AL PIOMBO ESAUSTE E PER I RIFIUTI PIOMBOSI

Nei centri di raccolta dislocati su tutto il territorio nazionale, al fine della completa ed immediata neutralizzazione degli eventuali sversamenti accidentali che si possono verificare durante il trasferimento delle batterie esauste dagli automezzi adibiti alla raccolta fino all'interno dei macchinari di recupero, il quantitativo di sostanza estinguente da tenere a disposizione deve corrispondere a quello occorrente per neutralizzare il cinque per cento del volume complessivo di soluzione acida mediamente movimentato nell'arco della giornata lavorativa.

E' opportuna una certa disponibilità di sostanza estinguente a bordo di tutti gli automezzi autorizzati ad effettuare il recupero delle batterie esaurite presso le sedi dei diversi utilizzatori.

4) TRASPORTO BATTERIE

Tutti gli automezzi adibiti al trasporto delle batterie al piombo riempite con elettrolito o di recipienti contenenti acido solforico alle diverse concentrazioni devono essere dotati di congrue quantità di sostanza assorbente e neutralizzante per l'emergenza originata da eventuali sinistri sul percorso stradale o sversamenti accidentali durante le operazioni di carico e scarico.
Il quantitativo prescritto di sostanza estinguente da tenere a bordo di tali automezzi non deve essere inferiore a quello occorrente per neutralizzare il dieci per cento della soluzione acida trasportata. Viene peraltro fissato un quantitativo massimo di sostanza prescritta, corrispondente alla neutralizzazione di 50 litri di elettrolito.
I mezzi deputati ad intervenire in caso di incidenti debbono parimenti essere provvisti di una dotazione necessaria a neutralizzare almeno 50 litri di elettrolito.
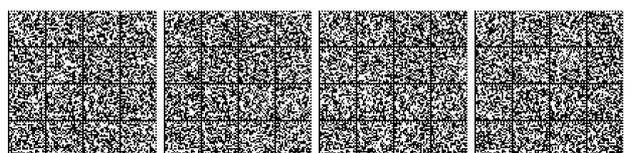
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O.

— Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 195, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O.:

«2. Sono inoltre di competenza dello Stato:

a) l'indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di certificazione ai sensi dell'art. 178, comma 5;

b) l'adozione delle norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida contenenti la specificazione della relazione da allegare alla comunicazione prevista da tali articoli;

c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;

d) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto, mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive;

e) la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani;

f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

g) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'art. 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;

h) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'art. 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti;

i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

l) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;

m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'art. 227, comma 1, lettera *a)*;

n) l'aggiornamento degli Allegali alla parte quarta del presente decreto;

o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;

p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;

q) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da università o istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata;

r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono natività di istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disciplina;

s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;

t) predisposizione di linee guida per l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti, anche in conformità a quanto disciplinato in materia dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni;

u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211;

v) predisposizione di linee guida per l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell'allegato D della parta quarta del presente decreto.

3. (*Omissis*).

4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.».

— Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

11G0058
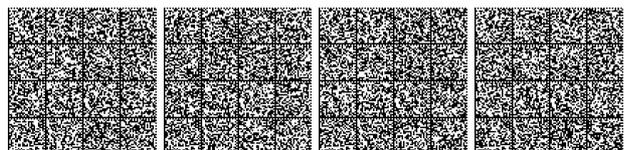
DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2011.

Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Ordinanza n. 3927).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare l'art. 3;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» ed in particolare l'art. 80, comma 21;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»;

Visto, in particolare, l'art. 32-*bis* del predetto decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2004, n. 3362, recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 2, comma 276 che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728 che ha ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualità 2008 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento ed ha individuato le relative procedure di finanziamento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010, n. 3864, che ha ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualità 2009 e le riassegnazioni dell'annualità 2008 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed ha individuato le relative procedure di finanziamento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2010, n. 3879 che ha ripartito tra regioni e province autonome le risorse dell'annualità 2010 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed ha individuato le relative procedure di finanziamento;

Considerato che bisogna procedere alla ripartizione tra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del predetto Fondo per l'annualità 2011, pari a 20.000.000,00 di euro, destinate agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il verbale in data 4 ottobre 2010 della Commissione mista, costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, con decreto del capo Dipartimento della Protezione civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, che ha previsto, per l'annualità 2009, la riassegnazione di 973.697,28 euro relativi ai piani non pervenuti, o pervenuti in ritardo, della province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Liguria, e Campania, per questa ultima solo per la parte a valere sulle risorse dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864, a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Umbria, in quanto le stesse regioni avevano indicato nei piani, pervenuti nei termini, ulteriori interventi eccedenti la quota assegnata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010, n. 3864;

Visti i verbali in data 29 novembre 2010 e 2 febbraio 2011 della Commissione mista, costituita ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, con decreto del capo Dipartimento della Protezione civile, rep. 3648 del 3 luglio 2009, che hanno previsto, per l'annualità 2010, la riassegnazione di 4.704.544,02 euro relativi ai piani non pervenuti, o pervenuti in ritardo, della province autonome di Trento e Bolzano e delle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Basilicata, a favore delle regioni Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria, in quanto le stesse regioni avevano indicato nei piani, pervenuti nei termini, ulteriori interventi eccedenti la quota assegnata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2010, n. 3879;

Ravvisata la necessità di procedere alle rassegnazioni indicate nei citati verbali della Commissione mista;
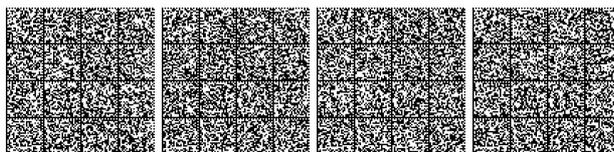
Ritenuta l'urgenza di prevedere disposizioni volte a perseguire le predette finalità;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di utilizzazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato, ai sensi dell'art. 2, comma 276 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico.

2. Con la presente ordinanza viene ripartita tra le regioni e le province autonome la somma di 20.000.000,00 di euro relativa all'annualità 2011. Per le risorse finanziarie relative agli anni successivi si provvederà con successive ordinanze che potranno tener conto, ai fini del riparto tra le regioni e le province autonome, delle effettive disponibilità finanziarie e degli eventuali aggiornamenti della conoscenza dei livelli di rischio sismico delle scuole esistenti.

3. Con la presente ordinanza viene revocata la somma di 973.697,28 euro, relativa all'annualità 2009, già assegnata alle province autonome di Trento e Bolzano ed alle regioni Liguria, Sardegna, Valle d'Aosta e Campania, per questa ultima solo per la parte a valere sulle risorse dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3864/2010. La somma di 973.697,28 euro viene riassegnata a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Umbria.

4. Con la presente ordinanza viene revocata la somma di 4.704.544,02 euro, relativa all'annualità 2010, già assegnata alle province autonome di Trento e Bolzano ed alle regioni Basilicata, Campania, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta. La somma di 4.704.544,02 euro viene riassegnata alle regioni Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria.

5. Gli interventi ammessi a finanziamento sono quelli definiti dall'art. 1 commi 4, 5, 6 e 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728.

Art. 2.

1. La quota di competenza regionale di cui all'art. 1, comma 2, quale risultante dalla tabella in allegato 1 alla presente ordinanza, è assegnata alle singole Regioni sulla base degli stessi criteri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728. Le quote di competenza regionale delle riassegnazioni relative all'art. 1, commi 3 e 4, quali risultanti dalle tabelle rispettivamente negli allegati 2 e 3, sono riassegnate alle regioni destinatarie sulla base degli stessi criteri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, rinormalizzati sulle sole regioni destinatarie. Il totale delle assegnazioni e delle riassegnazioni è riportato in allegato 4.

2. Ai fini dell'utilizzo delle quote di cui all'art. 2 comma 1, ciascuna regione predispone e trasmette al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente ordinanza, un piano degli interventi di adeguamento o di nuova edificazione, di cui all'art. 1, comma 5, che intende realizzare, con indicazione di priorità attribuita, regione, comune, provincia, classificazione attuale, classificazione nel 1984, denominazione della scuola, indirizzo, anno di costruzione, volume, tipo di intervento secondo art. 1, comma 4, indice di rischio, costo convenzionale a metro cubo, determinato sulla base dei criteri indicati nell'allegato 2 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2008, n. 3728, costo convenzionale totale, percentuale di finanziamento statale richiesto, finanziamento statale richiesto, ente beneficiario, soggetto attuatore, documentazione di supporto alla richiesta nel caso di interventi non supportati da verifiche sismiche eseguite in coerenza con le norme tecniche allegate all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modifiche e integrazioni o in coerenza con quanto riportato nei decreti del 14 settembre 2005 e del 14 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dichiarazione di non sussistenza di finanziamento nell'ambito dello specifico piano straordinario di messa in sicurezza, di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dichiarazione per gli edifici a destinazione mista (scolastica - abitativa, scolastica - commerciale, etc.) che garantisca, con altri fondi non pubblici, la copertura della spesa della parte di intervento relativa alle destinazioni non scolastiche, parere favorevole del direttore dell'Ufficio scolastico regionale.

3. Nell'ambito dei piani di intervento di cui al comma 2, le regioni indicano ulteriori interventi, anche eccedenti la quota assegnata, al fine di consentire l'utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive che dovessero eventualmente rendersi disponibili, di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Qualora i piani di intervento di cui al comma 2 non pervengano entro i termini ivi indicati, il Dipartimento della protezione civile provvede a riassegnare i finanziamenti ad altre regioni che abbiano rispettato le prescritte scadenze, fatta salva l'ipotesi in cui entro la scadenza dei predetti termini, la regione interessata definisca un apposito programma d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

1. Le risorse da destinare a ciascun intervento sono determinate secondo quanto riportato all'art. 3, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del 31 marzo 2010, n. 3864.

2. I fondi sono erogati nel rispetto delle procedure di cui all'art. 3, commi da 2 a 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio del 29 dicembre 2009, n. 3728, e all'art. 4 della stessa ordinanza, con l'avvertenza che ci si riferisce alla data di pubblicazione della presente ordinanza ed alla pubblicazione dei decreti di individuazione degli interventi relativi alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

ALLEGATO 1.

Tabella di ripartizione dell'annualità 2011

Amministrazione	Percentuale ripartizione	Finanziamento assegnato annualità 2011
Abruzzo	3,62%	€ 723.818,25
Basilicata	2,32%	€ 463.709,78
Calabria	7,43%	€ 1.485.333,86
Campania	16,20%	€ 3.239.167,93
Emilia Romagna	8,11%	€ 1.621.312,66
Friuli Venezia Giulia	2,74%	€ 548.017,01
Lazio	10,68%	€ 2.136.717,40
Liguria	1,67%	€ 334.564,45
Lombardia	3,28%	€ 656.388,08
Marche	4,48%	€ 895.266,06
Molise	1,41%	€ 282.951,90
Piemonte	1,29%	€ 258.251,80
Provincia Autonoma di Bolzano	0,50%	€ 100.000,00
Provincia autonoma di Trento	0,76%	€ 151.675,88
Puglia	5,51%	€ 1.102.461,29
Sardegna	0,50%	€ 100.000,00
Sicilia	13,67%	€ 2.734.805,08
Toscana	6,54%	€ 1.307.304,57
Umbria	2,79%	€ 558.360,43
Valle d'Aosta	0,51%	€ 101.973,42
Veneto	5,99%	€ 1.197.920,15
	100,00%	€ 20.000.000,00

ALLEGATO 2.

Tabella delle riassegnazioni relative all'annualità 2009

Amministrazione	Ripartizione OPCM 3728	Ripartizione rinormalizzata	Riassegnazioni
Friuli Venezia Giulia	2.74%	6.03%	€ 58.713,95
Lazio	10.68%	23.49%	€ 228.721,49
Lombardia	3.28%	7.21%	€ 70.203,58
Marche	4.48%	9.85%	€ 95.909,18
Piemonte	1.29%	2.84%	€ 27.653,00
Sicilia	13.67%	30.06%	€ 292.693,40
Toscana	6.54%	14.38%	€ 140.017,67
Umbria	2.79%	6.14%	€ 59.785,01
Totale		100.00 %	€ 973.697,28
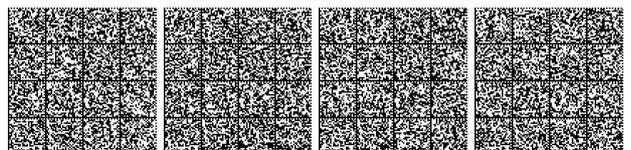
ALLEGATO 3.

Tabella delle riassegnazioni relative all'annualità 2010

Amministrazione	Ripartizione OPCM 3728	Ripartizione rinormalizzata	Riassegnazioni
Lazio	10.68%	22.75%	€ 1.070.171,04
Lombardia	3.28%	6.99%	€ 328.666,76
Marche	4.48%	9.54%	€ 448.910,70
Puglia	5.51%	11.74%	€ 552.120,08
Sicilia	13.67%	29.12%	€ 1.369.778,84
Toscana	6.54%	13.93%	€ 655.329,45
Umbria	2.79%	5.94%	€ 279.567,15
Totale		100.00%	€ 4 704.544,02

ALLEGATO 4.

Tabella di sintesi dell'assegnazione dell'annualità 2011 e delle riassegnazioni delle annualità 2009 e 2010.

Amministrazione	Assegnazione 2011	Riassegnazione 2009	Riassegnazione 2010	Totale
Abruzzo	€ 723.818,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 723.818,25
Basilicata	€ 463.709,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 463.709,78
Calabria	€ 1.485.333,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.485.333,86
Campania	€ 3.239.167,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.239.167,93
Emilia Romagna	€ 1.621.312,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.621.312,66
Friuli Venezia Giulia	€ 548.017,01	€ 58.713,95	€ 0,00	€ 606.730,96
Lazio	€ 2.136.717,40	€ 228.721,49	€ 1.070.171,04	€ 3.435.609,93
Liguria	€ 334.564,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 334.564,45
Lombardia	€ 656.388,08	€ 70.203,58	€ 328.666,76	€ 1.055.258,42
Marche	€ 895.266,06	€ 95.909,18	€ 448.910,70	€ 1.440.085,94
Molise	€ 282.951,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 282.951,90
Piemonte	€ 258.251,80	€ 27.653,00	€ 0,00	€ 285.904,80
Provincia Autonoma di Bolzano	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Provincia autonoma di Trento	€ 151.675,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 151.675,88
Puglia	€ 1.102.461,29	€ 0,00	€ 552.120,08	€ 1.654.581,37
Sardegna	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
Sicilia	€ 2.734.805,08	€ 292.693,40	€ 1.369.778,84	€ 4.397.277,32
Toscana	€ 1.307.304,57	€ 140.017,67	€ 655.329,45	€ 2.102.651,69
Umbria	€ 558.360,43	€ 59.785,01	€ 279.567,15	€ 897.712,59
Valle d'Aosta	€ 101.973,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 101.973,42
Veneto	€ 1.197.920,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.197.920,15
Totale	€ 20.000.000,00	€ 973.697,28	€ 4.704.544,02	€ 25.678.241,30

11A03534

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° marzo 2011.

Diniego dell'abilitazione, all'Istituto «Scuola di psicoterapia espressiva integrata all'arteterapia ad indirizzo psicofisiologico», ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 23 febbraio 2007 con il quali è stata respinta l'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di psicoterapia ad orientamento psicofisiologico»;

Visto il decreto in data 21 luglio 2008 con il quali è stata respinta l'ulteriore istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di psicoterapia cognitivo comportamentale integrata ad orientamento psicofisiologico»;

Vista la reiterazione dell'istanza con la quale la «Scuola di psicoterapia espressiva integrata all'arteterapia ad indirizzo psicofisiologico» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma - via degli Etruschi, 38 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 18 febbraio 2011, esaminata l'istanza di riconoscimento, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che il modello proposto risulta insufficientemente articolato; trattandosi infatti di «Scuola di Psicoterapia espressiva integrata all'arteterapia ad indirizzo psicofisiologico» è indispensabile esplicitare procedure, modalità di intervento, linee guida dei percorsi terapeutici previsti; l'applicabilità del modello alla sfera psicoterapeutica è, sulla base della documentazione prodotta, ancora tutta da approfondire;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Scuola di psicoterapia espressiva integrata all'arteterapia ad indirizzo psicofisiologico» con sede in Roma - via degli Etruschi, 38 - , per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A03387

DECRETO 1° marzo 2011.

Diniego dell'abilitazione, all'«Istituto di psicoterapia fenomenologica e fenomenologica clinica», ad istituire e ad attivare nella sede di Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto di psicoterapia fenomenologica e fenomenologica clinica» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Firenze - via Ghibellina, 110/r presso il Circolo Borghese, per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 18 febbraio 2011, esaminata l'istanza di riconoscimento, a conclusione della attività istruttoria svolta, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente. La Commissione, pur riconoscendo la raffinata competenza psicopatologica di tale modello culturale e filosofico, sia il fondamentale sfondo dottrinale, metodologico, investigativo diagnostico e di prassi clinica metodologica e il valore particolarmente elevato dei docenti proposti per l'istituenda scuola, all'unanimità ritiene che non esistano ancora nella prassi psicoterapeutica, ricadute appropriate del metodo e del modello proposto tali da giustificarne la necessaria operatività né riscontri di ricerca che ne documentino, in modo definitivo e convincente, i risultati del trattamento con l'applicazione del modello di cui sopra;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'«Istituto di psicoterapia fenomenologica e fenomenologica clinica» con sede in Firenze - via Ghibellina, 110/r presso il Circolo Borghese, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011

Il direttore generale: TOMASI

11A03388

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 febbraio 2011.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva ''trichoderma harzianum" revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 22 aprile 2009 relativo all'iscrizione della la sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;
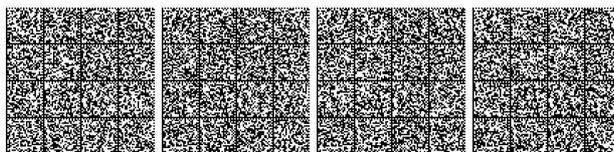
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/113/CE della Commissione dell' 8 dicembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva trichoderma harzianum;

Visto l'articolo 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti trichoderma harzianum dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 30 aprile 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'articolo 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva trichoderma harzianum non aventi i requisiti di cui all'articolo 1 e all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dall'1 maggio 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva trichoderma harzianum revocati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009;

Considerato che il citato decreto 22 aprile 2009, articolo 5, comma 1, fissa al 30 aprile 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva trichoderma harzianum la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dall'1 maggio 2009, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del presente decreto sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO
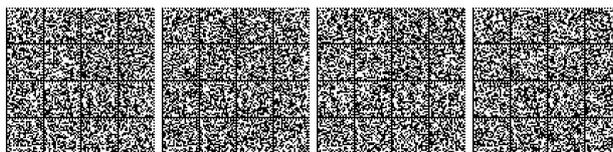
ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **trichoderma harzianum**, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del DM 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/113/CE della Commissione dell' 8 dicembre 2008:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
	013221	VENDINA	22/06/2006	EUROAGRO S.r.l.
	010473	TRICHODEX	19/04/2000	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD

11A03179

DECRETO 25 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sorocean Evghenia Turcan, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Sorocean Evghenia, coniugata Turcan, nata a Orhei Putintei (Rep. Moldova) il 1° aprile 1970, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Sora medicala», conseguito in Moldavia nell'anno 1988, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell' art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto;

Visto il decreto prot. n. 37940 del 23 agosto 2010 con il quale il riconoscimento del predetto titolo è stato subordinato al superamento di una prova attitudinale, come prevista dall'art. 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 21 dicembre 2010, a termine della quale la sig.ra Sorocean Evghenia è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Sora medicala» conseguito nell'anno 1988 presso il Colegiul de Medicina di Orhei (Moldavia) dalla sig.ra Sorocean Evghenia, coniugata Turcan, nata a Orhei Putintei (Rep. Moldova) il 1° aprile 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Sorocean Evghenia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03160

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 febbraio 2011.

Approvazione della graduatoria di merito, per l'anno 2011, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per trasporti internazionali di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti all'International Transport Forum (ITF/C.E.M.T.).

IL DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE 3 AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose per i trasporti di merci su strada» e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante «Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1°ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161 recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2005;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 166 del 19 luglio 2006;

Visto il decreto dirigenziale 28 luglio 2009, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada-Aggiornamento al decreto dirigenziale 12 luglio 2006», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 193 del 21 agosto 2009;

Visto il documento ITF/IRU recante il «Manuale ad uso dei Funzionari e dei Trasportatori che utilizzano il Contingente Multilaterale», Edizione 1° gennaio 2009;

Visto il documento ITF/TMB/TR(2010)11, trasmesso con nota SA/2010.447 ES/ml del 29 novembre 2010 dall'Intenational Transport Forum, contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2011 fra i vari Paesi aderenti;

Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;

Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni CEMT per l'anno 2011 è stato fissato a 268 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli di categoria almeno EURO III;

Considerato che alcune autorizzazioni CEMT non sono valide per la Grecia e alcune non sono valide né per la Grecia né per l'Austria;

Considerato che le autorizzazioni CEMT, utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore, sono così strutturate:

90 senza limitazioni;

6 non valide per la Grecia;

172 non valide per la Grecia e per l'Austria;

Considerato che, sulla base del decreto dirigenziale 12 luglio 2006 recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», sono state attribuite per rinnovo alle imprese aventi diritto n. 190 autorizzazioni, restano disponibili da attribuire con la presente graduatoria n. 78 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali, ripartite come segue:

21 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore;

6 non valide per la Grecia utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore;

51 autorizzazioni non valide per la Grecia e per l'Austria utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera *a)* del decreto dirigenziale 12 luglio 2006, per ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilità veicoli idonei di tipo EURO III o superiore, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto dirigenziale 12 luglio 2006 come modificato dal decreto dirigenziale 28 luglio 2009, le autorizzazioni CEMT vengono attribuite, in ordine al punteggio, una per ciascuna impresa, alle imprese classificate in graduatoria. Le autorizzazioni valide Austria vengono attribuite per prime, secondo l'ordine di graduatoria;

Visto l'art. 2, del decreto dirigenziale 12 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;

Esaminate le 35 domande presentate,

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2011 per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada della International Transport Forum (ITF)/Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT).

Art. 2.

Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, una per ciascuna impresa, le 78 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali, sempre tenendo conto della presenza del parco disponibile di veicoli della categoria EURO III o superiore.

Le autorizzazioni ancora disponibili, successivamente all'attribuzione di cui al comma 1 del presente articolo, sono assegnate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto dirigenziale 12 luglio 2006, fino ad esaurimento delle stesse.

Le autorizzazioni sono così ripartite:

21 senza limitazioni territoriali utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore;

6 non valide per la Grecia utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore;

51 autorizzazioni non valide per la Grecia e per l'Austria utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore;

Art. 3.

Le 21 autorizzazioni senza limitazioni territoriali e le 6 valide per l'Austria ma non valide per la Grecia, tutte utilizzabili con veicoli di categoria EURO III o superiore, sono assegnate secondo quanto stabilito all'art.4, comma 1, del decreto dirigenziale 12 luglio 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto, raggruppate dalla lettera *A)* alla lettera *B)* secondo i motivi dell'esclusione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2011

Il dirigente: PAOLUCCI

ELENCO N.1

GRADUATORIA 2011 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI ITF/CEMT AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.D. 12 LUGLIO 2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Pos.	DATI IMPRESA			Punteggio
	Denominazione impresa	Sede	Iscrizione Albo	
1	AGOSTINIS LUIGI & C. SNC	REANA DEL ROIALE (UD)	UD3251567J	699,90
2	RICOTTO SRL	VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)	TO0050057J	254,80
3	CONSERVA PIETRO E FIGLI SRL	BITONTO (BA)	BA7459754S	231,00
4	CUNJA R. EREDI SRL	MONRUPINO (TS)	TS3101443E	169,40
5	GIA.TRA GIANESINI TRASPORTI SRL	GORIZIA (GO)	GO3150561R	149,38
6	LIVERANI GROUP SPA	ZEVIO (VR)	VR2807209S	143,60
7	GIURIATO E FORTUNA SRL	CASTEL D'AZZANO (VR)	VR2805807G	102,34
8	ALPETRANS SRL	MAROSTICA (VI)	VI2953326G	85,96
9	SMET LOGISTICS SRL	SALERNO (SA)	SA7107624E	85,05
10	GRUARIN SIMONE	SESTO AL REGHENA (PN)	PN3201303Y	78,40
11	COSSUTTA SRL	DUINO-AURISINA (TS)	TS3102116X	77,20
12	MUTTI SPA	PODENZANO (PC)	PC4352889B	75,88
13	CECCONI TRASPORTI E SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI SPA	AREZZO (AR)	AR4752567E	73,60
14	GOKBORA TRASPORTI INTERNAZIONALI E COMMERCIO ESTERO SRL	TRIESTE (TS)	TS3102230M	72,70
15	FM INTERNATIONAL SRL	BERZO SAN FERMO (BG)	BG1157048D	64,90
16	GRUPPO MERCURIO SPA	TORRILE (PR)	PR4255164H	64,10
17	GRUBER LOGISTICS SPA	ORA (BZ)	BZ2151453D	57,82
18	STILLTRANS SRL	SACILE (PN)	PN3202543R	53,76
19	AUTOTRASPORTI MARCON SRL	CASTELFRANCO VENETO (TV)	TV2655865Q	46,10
20	VALTER DEL DO SPA	CAPRIVA DEL FRIULI (GO)	GO3150816H	41,86
21	C.A.L - COMPAGNIA AUTOTRASPORTI LUPARENSE- DI PEGORIN MIRIAM & C. SAS	SAN MARTINO DI LUPARI (PD)	PD2450948Y	36,75
22	PAJDACKI NEMANJA	SETTIMO TORINESE (TO)	TO0067268X	33,10
23	CIGALA TRASPORTI SRL	PAVONE DEL MELLA (BS)	BS1301507H	28,14
24	ERO IMPEX SRL	CARPI (MO)	MO4109415T	27,90
25	SEKULIC LJUBKO	CASTEL MELLA (BS)	BS1305785B	22,30
26	BERK TRASPORTI SRL	TRIESTE (TS)	TS3102310M	19,50
27	TRASPORTI MICHELONE DI MICHELONE FABIO E MICHELONE SILVIA SRL	TRONZANO VERCELLESE (VC)	VC0752772Y	13,40
28	SIMIC SLAVISA	BERZO SAN FERMO (BG)	BG1157475W	12,20
29	PIN PIETRO	CAPPELLA MAGGIORE (TV)	TV2652821H	6,20
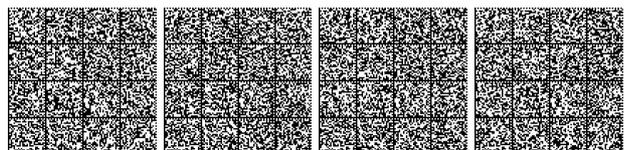
ELENCO N.2

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N.1:

A) PER NON AVER EFFETTUATO IL NUMERO MINIMO PREVISTO DI VIAGGI NELL'AREA CEMT – (EXTRA U.E.) AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 DEL DECRETO DIRIGENZIALE 12/7/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE:

IMPRESA	SEDE	ALBO
1) AUTOTRASPORTI GOLO PIERGIORGIO	PESCHIERA DEL GARDA (VR)	VR2805959P
2) G. TRANSPORTER SRL	VILLORBA (TV)	TV2658716V
3) ITALUNGAR INTERPRICE SRL	SPELLO (PG)	PG5606602R
4) M.P. AUTOTRASPORTI DI MARINUCCI PANTALEONE E C. SNC	MIGLIANICO (CH)	CH6451332T

B) PER MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DIRIGENZIALE 12/07/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE, ATTUATIVO DEL REGOLAMENTO 02/08/2005 CONCERNENTE IL POSSESSO DI MEZZI IDONEI AD EFFETTUARE TRASPORTI INTERNAZIONALI (VEICOLI EURO 3 O SUPERIORI)

IMPRESA	SEDE	ALBO
1) B.F.C. AUTOTRASPORTI SPA	TOMBOLO (PD)	PD2453834V
2) CEM-TIR SRL	GORIZIA (GO)	GO3151017Y

11A03385

DECRETO 1° marzo 2011.

Integrazione al decreto 14 dicembre 2010 concernente direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2011 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 . aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre 2010 recante: «Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2011 nei giorni festivi e particolari, per veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate»;

Visto l'art. 7-*bis*, comma 1, della legge 29 giugno 2010, n. 100, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante: «disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali», cha ha dichiarato il giorno 17 marzo 2011 festa nazionale per la ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'unità d'Italia;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, che ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260, ha confermato come giorno festivo il 17 marzo limitatamente all'anno 2011;

Considerata la necessità di inserire il 17 marzo 2011 tra i giorni di divieto di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 14 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre 2010, nell'elenco dei giorni di divieto alla circolazione fuori dai centri abitati ai veicoli ed ai complessi di veicoli per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente lettera: «d-*bis*) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 17 marzo;».

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011

Il Ministro: MATTEOLI

11A03536
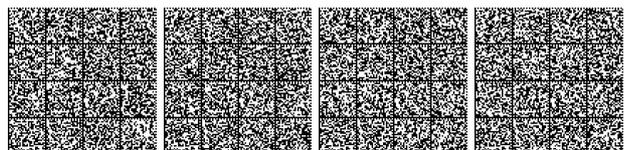
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 marzo 2011.

Conferma dell'iscrizione dell'Organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti in particolare gli articoli 15 del Regolamento (CE) 509/2006 e 11 del Regolamento (CE) 510/200 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale n. 10006 del 27 aprile 2010 che sottopone l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 alla condizione risolutiva della cancellazione dall'elenco medesimo e della revoca dell'autorizzazione concessa nel caso in cui la documentazione di sistema non risulti conforme alla normativa vigente a seguito del riesame effettuato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

Visto l'«Allegato 1» del citato decreto in cui risulta inserito anche l'Organismo di controllo Check Fruit S.r.l.;

Considerato che la documentazione di sistema di «Check Fruit S.r.l.» è risultata conforme alla normativa vigente;

Acquisito il parere favorevole del Gruppo tecnico di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999, nella riunione del 28 febbraio 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermata l'iscrizione dell'Organismo di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede a Bologna, via C. Boldrini, 24, nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Art. 2.

1. L'organismo «Check Fruit S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

1. L' iscrizione ha validità tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «Check Fruit S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A03480

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 febbraio 2011.

Approvazione del regolamento in materia di indennizzi, applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. *g)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 73/11/CONS).

L'AUTORITÀ
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 16 febbraio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, commi 6, lettera *a)*, n.14, 11 12 e 13;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» ed in particolare l'art. 2, comma 12, lettera *g)*;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, ed in particolare l'art. 84;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, recante «Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *b)*, numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 agosto 2003, n. 193;

Vista la delibera n. 173/07/CONS del 22 maggio 2007, recante «Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti», ed i relativi allegati, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 2007;

Considerato che l'applicazione del regolamento approvato con la delibera n. 173/07/CONS ha evidenziato, nell'ambito dell'attività di definizione delle controversie tra utenti ed operatori, l'esigenza di assicurare uniformità di trattamento delle varie fattispecie di disservizio, individuando un adeguato criterio minimo di calcolo per gli indennizzi applicabili in sede di definizione delle controversie. indipendentemente dall'operatore interessato, nonché di prevedere un'adeguata sperequazione di tale misura a seconda della gravità del pregiudizio arrecato;

Ritenuto, pertanto, di individuare una serie di misure compensative minime specifiche per ciascuna delle fattispecie di disservizio individuabili in base alle disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche ed alle delibere di questa Autorità;

Ritenuto, inoltre, in applicazione del disposto dell'art. 2, comma 12, lettera *g)* della legge 14 novembre 1995, n. 481, di individuare tra le predette fattispecie quelle per le quali la corresponsione dell'indennizzo debba avvenire in maniera automatica, precisando altresì modalità di corresponsione dell'indennizzo che ne garantiscano l'effettività e la tempestività;

Vista la delibera n.124/10/CONS del 16 aprile 2010, recante «Consultazione pubblica sull'adozione di un regolamento in materia di indennizzi applicabili nei rapporti tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche» ed i contributi prodotti dai soggetti partecipanti;

Considerato, in particolare, quanto segue:

I. LA CONSULTAZIONE PUBBLICA.

I.i. *I soggetti partecipanti.*

Con delibera n. 124/10/CONS del 16 aprile 2010 l'Autorità ha approvato un primo schema di regolamento concernente gli indennizzi applicabili ai rapporti tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, sottoposto a consultazione pubblica. Numerosi sono stati gli operatori partecipanti alla consultazione, anche in forma associativa; di contro tra le Associazione di consumatori solo cittadinanzattiva ha prodotto le proprie osservazioni nell'ambito della consultazione, mentre Federconsumatori si è espressa sulla base del comunicato stampa diramato dall'Autorità.

Anche diversi utenti, sebbene per la maggior parte con argomentazioni identiche o meramente ripetitive di un'unica posizione, hanno inteso inviare il proprio contributo.

In particolare alla consultazione hanno partecipato con propri contributi i seguenti soggetti: Telecom Italia S.p.A. (di seguito Telecom), 1130 S.p.A. (di seguito H3G), Tiscali Italia S.p.A. (di seguito Tiscali), Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito Wind), Vodafone Omnitel N.V. (di seguito Vodafone), Opitel S.p.A. (di seguito Opitel), Welcome Italia S.p.A. (di seguito Welcome), Poste Mobile, S.p.A. (di seguito Poste Mobile), Sky Italia S.r.l. (di seguito *Sky)*, Teleunit S.p.A. (di seguito Teleunit), TWT S.p.A., Assotelecomunicazioni (di seguito Asstel), @iip Associazione Italiana Internet Provider (di seguito AIIP), nonché l'Associazione di consumatori Cittadinanza attiva, COOP Italia, Federalberghi ed alcuni singoli utenti. L'Associazione Federconsumatori ha presentato le proprie osservazioni prima dell'avvio della consultazione.

A seguito della produzione dei contributi scritti, pubblicati sul sito web dell'Autorità, si sono tenute le audizioni dei soggetti che ne hanno fatto richiesta.
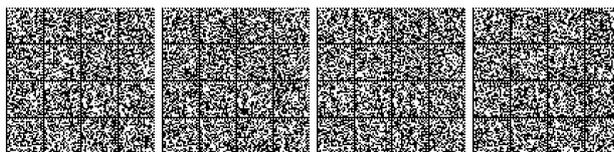
La fase di consultazione si è conclusa il 25 giugno 2010.

I.ii. *Sintesi dei contributi pervenuti, considerazioni generali.*

In via preliminare tutti gli operatori hanno manifestato perplessità sull'esistenza del potere dell'Autorità di regolamentare il quantum degli importi da indennizzare per ciascuna tipologia di disservizio, suggerendo, invece, la previsione di semplici raccomandazioni o criteri-guida. È stato eccepito, inoltre, che il potere d'imporre agli operatori prestazioni di tipo patrimoniale dovrebbe essere espressamente previsto dalla legge, ex art. 23 della Costituzione, pertanto, la quantificazione degli importi da erogare spetterebbe esclusivamente ai soggetti esercenti il servizio.

Opitel ha evidenziato che nel regolamento non si riscontra alcun criterio di calcolo per la misura degli indennizzi, che appaiono avere dei valori tutt'altro che irrilevanti. sia per il valore unitario che per quello complessivo, privo di un tetto massimo.

Con riferimento alla soglia minima di valore degli indennizzi, Asstel manifesta il proprio dissenso, sostenendo che essa potrebbe incentivare gli operatori ad adottare un comportamento illegittimo consistente nel portare i tempi di riparazione/prestazione del servizio al limite equivalente a quello di soglia. Ad esempio, la previsione di una soglia minima di euro 100,00 per un disservizio per il quale è previsto un indennizzo giornaliero pari ad euro 10,00 potrebbe generare un incentivo economico (implicito) a riparare il disservizio al decimo giorno. Di contro, si auspica l'introduzione di tetti massimi per gli indennizzi.

Poste Mobile sostiene che i costi d'indennizzo sono eccessivamente onerosi, soprattutto per gli operatori virtuali, i quali hanno ridotta capacità di spesa e di recupero, e si pongono in contrasto con i generali principi di concorrenza. Dello stesso avviso è anche l'AIIP.

Gli utenti intervenuti alla consultazione pubblica, in linea generale. chiedono all'Autorità di aumentare tutte le misure minime di indennizzo e di eliminare i tetti massimi; propongono, indi, di armonizzare l'intera materia fissando una misura base minima di euro 10,00 al giorno applicabile per ogni tipo di inadempimento e disservizio e di euro 20,00 per i contratti privati di abbonamento post pagati; di euro 30,00 o 40,00 giornalieri per i contratti affari.

I.iii. *Osservazioni sulle singole disposizioni del regolamento.*

In ordine ai singoli articoli del regolamento sono state avanzate le seguenti osservazioni:

Art. 1. *(Definizioni)*. — La società Sky manifesta le proprie riserve riguardo alla lettera *d)*, che facendo riferimento all'operatore inteso anche come «impresa autorizzata a fornire un servizio radiotelevisivo a pagamento» si pone in contrasto con le finalità del regolamento che concerne gli operatori di comunicazioni elettroniche. Oltretutto, questa definizione è difforme rispetto a quella contenuta nel codice delle comunicazioni.

Quanto alla lettera *c)*, Sky osserva che l'inclusione della «persona giuridica» nell'alveo della definizione di «utente», finisce per estendere illegittimamente la tutela del consumatore, che per definizione è «la persona fisica che utilizzano un servizio di comunicazione elettronica per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta».

Art. 2. *(Ambito di applicazione e finalità)*. — 1. Il presente regolamento stabilisce la misura minima unitaria per il calcolo degli indennizzi applicabili nell'ambito delle controversie tra operatori e utenti, finali, relative alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II del codice.

2. È tutta salva la possibilità per gli operatori di prevedere nelle proprie condizioni di contratto importi unitari maggiori di quelli indicati nel presente regolamento, ovvero ulteriori casi di indennizzo.

Gli operatori concordano sulla riferibilità di tale articolo alla sola fase conflittuale, riferita alle controversie già insorte tra operatori e clienti; diversamente, infatti, si lederebbe la libertà contrattuale delle parti, in quanto verrebbero determinati parametri contrattuali in via amministrativa.

Vodafone suggerisce l'inserimento dell'astratta possibilità per gli operatori di concordare con gli utenti misure alternative agli indennizzi, nonché l'inserimento nelle condizioni di contratto di importi unitari di indennizzo diversi rispetto a quelli previsti dal regolamento.

Poste Mobile chiede di tener conto della differenza tra operatori di rete ed operatori virtuali. considerato che questi ultimi per erogare i servizi di telefonia devono avvalersi dell'infrastruttura dei MNO e dei servizi da questi resi a livello di wholesale. La responsabilità dell'operatore virtuale, nella maggior parte dei casi, si estrinseca nei confronti dell'utente solo nel puntuale rispetto degli obblighi informativi previsti dalla disciplina regolamentare vigente a tutela dell'utenza, non potendosi addossare all'operatore virtuale una responsabilità per la condotta dell'operatore di rete, in assenza della concreta possibilità di gestione delle attività. Diversamente si darebbe luogo ad un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

Secondo l'AIIP le disposizioni presenti nel regolamento violano la normativa di settore, discostandosi dal parametro normativo che ne dovrebbe costituire il fondamento. Oltretutto, l'imposizione di indennizzi di eguale importo per tutti gli operatori, a prescindere dalla loro dimensione, violerebbe l'art. 3 della Costituzione, nonché il principio di concorrenzialità.

Art. 3. *(Indennizzi automatici)*. — Comma 1. Gli operatori sono tenuti a corrispondere in maniera automatica gli indennizzi di cui ai successivi articoli 4, 5 e 7, mediante accredito sulla prima fattura emessa successivamente all'accertamento del disservizio.

Tutti gli operatori convengono di eliminare la dicitura «indennizzo automatico» in quanto l'indennizzo dovrebbe essere comunque preceduto da una segnalazione dell'utente cui faccia seguito una verifica dell'operatore. Solo col contraddittorio tra utente e operatore/i interessato/i è possibile individuare l'operatore effettivamente responsabile.

In particolare, Wind sottolinea che l'unico caso di indennizzo automatico è previsto nel settore energetico e
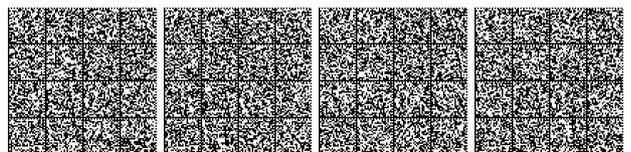
non può essere applicato analogicamente al settore delle telecomunicazioni.

Secondo Telecom Italia un indennizzo automatico potrebbe riconoscersi solo nel caso in cui vi sia un pacifico riconoscimento da parte dell'operatore della propria esclusiva responsabilità nel disservizio, a valle di un reclamo dell'utente. Ritiene, altresì, opportuno distinguere anche la tipologia di utenti per le modalità di riaccredito, es. clienti post-pagati e clienti prepagati.

Opitel ritiene applicabile il meccanismo dell'automatismo con riferimento alla liquidazione dell'indennizzo solo dopo che sia stata aperta la segnalazione dal cliente ed accertata la responsabilità dell'operatore di accesso.

Gli operatori, poi, concordano nel ritenere più appropriato il riaccredito sulla prima fattura «utile» emessa successivamente all'accertamento del disservizio.

Anche l'AIIP contesta l'uso della parola «automatico» riferita all'indennizzo, giacché l'automaticità non può escludere il concetto di auto-responsabilità in forza del quale l'utente finale è tenuto ad esercitare il proprio diritto al ristoro entro il termine di prescrizione; peraltro, la corresponsione dell'indennizzo presuppone comunque un'attività di accertamento da parte dell'operatore. L'associazione in questione rileva anche la contraddittorietà della norma in esame che, se da un lato qualifica gli indennizzi automatici ex art. 2, comma 12, lettera *g)* legge n. 481/1995 dall'altro, pretende di determinare l'importo anche degli indennizzi «a richiesta», in forza della predetta disposizione legislativa.

Comma 2. Qualora la somma da corrispondere a titolo di indennizzo sia superiore all'importo della prima, fattura utile, la parte in eccesso è corrisposta mediante assegno o bonifico bancario, alle coordinate fornite dall'intestatario, entro il termine di sessanta giorni dall'accertamento.

Vodafone consiglia l'introduzione della dicitura «e tenuto conto del ciclo di fatturazione del cliente» subito dopo l'inciso «60 gg. dall'accertamento del disservizio.».

Comma 4. In caso di inottemperanza a quanto disposto dai commi da 1 a 3, fermo restando l'avvio dei conseguenti procedimenti sanzionatori, l'operatore sarà tenuto a corrispondere gli indennizzi in misura pari al doppio di quella prevista.

Vodafone e Wind sollecitano l'eliminazione di tale comma. Wind in particolare ritiene che sia necessario prevedere un previo meccanismo di sollecito all'operatore responsabile.

Cittadinanza attiva propone di inserire un canale di segnalazione *ad hoc* per la comunicazione delle inottemperanze (es. e-mail, numero telefonico, etc.).

Secondo Asstel tale articolo suscita dubbi di proporzionalità sia per l'entità della maggiorazione dell'indennizzo in caso di utenza business, sia per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, nonché per l'obbligo di un indennizzo pari al doppio di quello previsto nei casi di inottemperanza in tema di indennizzi automatici.

Anche Opitel ribadisce che l'avvio di un procedimento sanzionatorio in capo agli operatori per il caso di inottemperanza alle presenti prescrizioni possa influire sui tempi di attivazione, incentivando gli operatori ad allungare i termini massimi previsti dal contratto.

Comma 5. In tutti gli altri casi l'indennizzo è corrisposto su richiesta dell'utente, con le stesse modalità e nei medesimi termini di cui ai commi precedenti, fatto salvo l'obbligo per gli operatori di fornire una risposta scritta, in caso di rigetto della richiesta. entro il termine stabilito dalle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 8 della delibera 179/03/CSP.

Vodafone suggerisce l'eliminazione dell'inciso «con le stesse modalità e nei termini di cui ai commi precedenti» e l'introduzione dopo la dicitura «risposta scritta» dell'espressione «o comunque tracciabile», ad esempio tramite il servizio di SMS.

Wind, Telecom ed Asstel, in considerazione di quanto disposto dall'art. 2, che si riferisce espressamente alla fase di definizione delle controversie tra operatori ed utenti, propongono l'eliminazione dell'intero comma 5, che afferisce ad un momento antecedente.

Comma 6. In caso di cessazione del rapporto contrattuale Ira le parti, ovvero su espressa richiesta dell'utente se la somma da indennizzare e superiore ad euro 50,00, la corresponsione dell'indennizzo avviene a mezzo assegno o bonifico bancario entro sessanta giorni dall'accertamento del disservizio, ai sensi del comma 1, ovvero dalla relativa richiesta.

Telecom suggerisce di innalzare la soglia di 50,00 euro e di lasciare all'operatore la facoltà di scelta delle modalità di accredito dell'indennizzo.

Art. 4. *(Indennizzo per omessa o ritardata attivazione del servizio).* — Comma 1. Nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell'utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari ad euro 7,50 per ogni giorno di ritardo.

In generale gli operatori evidenziano l'opportunità di introdurre la dicitura: «per cause imputabili all'operatore».

La maggior parte degli operatori concorda sulla necessità di prevedere un tetto massimo d'indennizzo. Vodafone, invece, ritiene che l'importo debba essere lasciato alla discrezione degli operatori, come già previsto nelle carte servizi.

Wind precisa che il riferimento al doppio/quadruplo dell'indennizzo è arbitrario e viola il principio di proporzionalità e che l'articolo in commento andrebbe riferito solo al servizio fisso; suggerisce un tetto massimo di euro 500,00.

Telecom evidenzia la necessità di definire la tipologia di servizi cui applicare il presente articolo e suggerisce di ricomprendervi solo i servizi di fonia vocale base e servizi Adsl.

Inoltre, gioverebbe precisare se i giorni per i quali si calcola l'indennizzo siano lavorativi o solari.

Gli operatori chiedono di tener conto delle ipotesi dei servizi intermedi Wholesale di Telecom i cui tempi di fornitura superano gli SLA di servizio previsti nelle offerte (rifiuto di Telecom, LNA, guasto dell'OLO. area non aperta al servizio WLR, limiti di capacità di evasione di Telecom, linea in trasformazione, etc.). Lo stesso dicasi per il caso di omessa attivazione di servizi a seguito di rifiuto da parte di Telecom, in cui l'indennizzo sarebbe addirittura controproducente. A ciò si aggiungano i casi
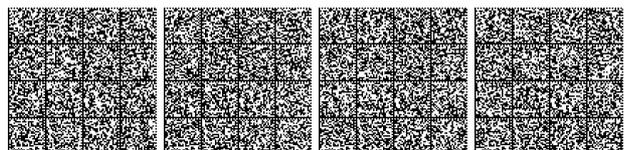
di rifiuto dell'attivazione per motivi tecnici o assenza/insufficienza di risorse rete; nonché, i casi di omessa/ritardata attivazione addebitabile ai clienti (es. dati errati, indisponibilità alla ricezione di un apparato, indisponibilità all'attivazione presso la propria sede, ...) in cui l'operatore recipient non ha responsabilità e l'indennizzo si risolverebbe in un ingiustificato arricchimento per l'utente.

In particolare Wind esprime perplessità circa l'applicabilità del meccanismo di indennizzo automatico alle fattispecie di passaggio tra operatori, in considerazione delle diverse ipotesi di impedimento che si possono verificare in concreto (errata comunicazione del codice migrazione, linea in trasformazione, trasloco in corso, linea cessata o in cessazione, rifiuto per risorsa non disponibile) e del fatto che esse non determinano interruzione del servizio, comunque attivo con l'operatore donating. Precisa, poi, che l'attuale sistema di penali previsto in caso di disservizi causati dall'operatore di accesso è insoddisfacente. e chiede un tavolo tecnico per l'introduzione del diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di trasmissione o di distribuzione.

Comma 2. L'indennizzo è applicato anche in caso di mancato rispetto degli oneri informativi circa i tempi della realizzazione dell'intervento o gli eventuali impedimenti. ovvero di affermazioni non veritiere circa l'esistenza di impedimenti tecnici o amministrativi.

Secondo Telecom tale comma è ambiguo in quanto sembrerebbe voler introdurre un'autonoma fattispecie di omissione/ritardo connessa all'attivazione e ne suggerisce la soppressione.

Vodafone contesta l'intero comma in considerazione del fatto che il ritardo causato da motivi tecnici non può giustificare l'indennizzo automatico.

Opitel manifesta perplessità sulla terminologia adoperata per gli oneri informativi e per i tempi di realizzazione del servizio. In particolare, non è chiaro se si faccia riferimento a linee già esistenti o solo all'allaccio di una nuova linea.

Comma 3. Se il ritardo riguarda servizi accessori. gli importi di cui al comma I sono ridotti ad un terzo.

Gli operatori suggeriscono di esplicitare le tipologie di servizi accessori.

Inoltre alcuni operatori fanno notare che in molti casi i servizi accessori hanno un costo molto basso, proponendo pertanto la riduzione della misura unitaria.

Gli utenti intervenuti. di contro, suggeriscono una misura minima di indennizzo fissata in curo 6,00 al giorno, senza limiti massimi.

Art. 5. *(Indennizzo per sospensione o cessazione del servizio).* — Comma 1. Nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne,fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non supplementare, pari ad euro 10,00 per ogni giorno di sospensione, e comunque non inferiore ad euro 100,00.

Telecom invita a descrivere le fattispecie di sospensione e cessazione amministrativa.

H3G e Wind propongono di fissare il tetto massimo di euro 500,00;

H36 suggerisce di distinguere le fattispecie di disservizio vocale mobile da quello fisso.

Vodafone, invece, rileva che la previsione di una soglia minima di indennizzo che non tenga conto della proporzionalità del pregiudizio arrecato, appaia eccessivamente sfavorevole nei confronti degli operatori, se non addirittura controproducente per gli utenti giacché gli operatori non sarebbero interessati a ridurre i tempi di riattivazione sapendo che comunque dovranno corrispondere una somma equivalente a dieci giorni di disservizio. Propone, altresì, di precisare che l'assenza del preavviso previsto può avvenire «anche tramite contatto telefonico» e di eliminare l'inciso «servizio non supplementare».

Opitel ritiene tale articolo ambiguo, sia perché non è indicato chi debba accertare la presenza dei presupposti per la sospensione o cessazione amministrativa sia perché non è chiaro quali siano i criteri per la determinazione dei presupposti ritenuti adeguati.

Comma 2. Se la sospensione o cessazione riguarda solo servizi accessori, gli importi di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto.

Per le ragioni suesposte Telecom chiede la soppressione di detto comma.

Art. 6. *(Indennizzo per malfunzionamento del servizio).* — Comma 1. In caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non supplementare, non interiore ad euro 5,00 per ogni giorno di interruzione.

H3G suggerisce la fissazione di un limite massimo d'indennizzo per evitare pratiche elusive, nonché un limite massimo di tempo di irregolarità del servizio superato il quale, il cliente non avrà diritto a richiedere ulteriori accrediti.

Telecom, nell'esprimere la necessità di definire la casistica dei servizi cui si riferisce il presente articolo - proponendone l'applicazione ai soli casi di servizi di telefonia vocale base e adsl - indicando «i guasti di rete o guasti di apparati di terminazione di rete installati presso la sede del cliente finale, non dipendenti da cause di forza maggiore o da terzi». Quanto al periodo utile per il calcolo dell'indennizzo, ritiene opportuno far riferimento alla prima segnalazione dell'utente ed al netto dei giorni contrattualmente previsti per la riparazione, preferibilmente tenendo conto dei giorni solari successivi allo SLA.

Anche Vodafone ed Opitel osservano che l'adozione di tempi massimi contrattualmente vincolanti per la riparazione di malfunzionamenti implica necessariamente che l'eventuale indennizzo debba essere corrisposto per ogni giorno di ritardo nella sua riparazione oltre il tempo contrattualmente previsto.

Comma 2. Nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari ad euro 2,50 per ogni giorno di malfunzionamento, fatta salva l'applicazione del comma 1 in caso di completa interruzione del servizio.

Gli operatori chiedono di precisare la distinzione tra irregolarità e discontinuità del servizio, segnalando che tale terminologia non sia appropriata in quanto non oggettivamente accertabile.
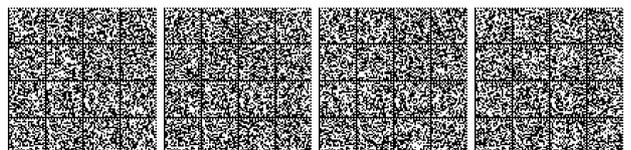
Vodafone precisa che il malfunzionamento da prendere in considerazione sia quello «effettivo» pertinente la rete dell'operatore di riferimento. Ciò comporta che l'indennizzo non può essere automatico senza prima aver riscontato la responsabilità dell'operatore.

Wind rileva che il malfunzionamento vada comunque letto in combinato disposto con le delibere dell'Autorità in materia di qualità e servizio; evidenzia in ogni caso un'incongruenza con la delibera n. 244/08/CSP che prevede unicamente la possibilità di recedere senza penali dal contratto.

Cittadinanza attiva propone di raddoppiare la misura dell'indennizzo per entrambe le fattispecie.

Comma 3. Se il malfunzionamento è dovuto al ritardo, imputabile all'operatore, nella riparazione del guasto, l'indennizzo è applicabile all'intero periodo intercorrente tra la proposizione del reclamo e l'effettivo intervento tecnico da parte dell'operatore.

Vodafone fa notare che la gestione di un malfunzionamento, qualora non automaticamente rilevato, richiede un'attività di verifica da parte dell'operatore (segnalazione del cliente, analisi disservizio, misure idonee) e propone di eliminare l'ultimo comma.

Secondo Telecom per una maggior tutela dell'utente sarebbe preferibile prevedere che l'indennizzo si calcoli a partire dal giorno successivo a quello in cui sono scaduti i termini contrattuali massimi previsti per la riparazione.

Gli operatori danno atto che relativamente alla fonia fissa ed all'accesso ad internet le carte servizi già prevedono l'obbligo di fissare un tempo massimo per la riparazione del guasto, oltrepassato il quale il cliente può chiedere un indennizzo.

Art. 7. *(Indennizzo per omessa o ritardata portabilità del numero)*. — Comma 1. Nelle ipotesi di procedure di portabilità del numero non concluse nei termini stabiliti dalla disciplina di settore, l'operatore responsabile del ritardo sarà tenuto a corrispondere all'utente interessato un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di ritardo, ferma restando l'applicazione degli articoli 5 e 6 in caso di sospensione o cessazione del servizio.

Tutti gli operatori ritengono che occorra evitare il cumulo di indennizzi (come nel caso di ritardo della portabilità e contestuale sospensione o cessazione del servizio) pertanto, vanno specificate le ipotesi di disservizio.

Convengono, altresì, sulla difficoltà d'identificare l'operatore responsabile e chiedono la convocazione di un tavolo tecnico.

H3G sostiene che l'indennizzo automatico non sia praticabile per la MNP in quanto è difficile individuare la responsabilità di un singolo operatore dal momento che la responsabilità coinvolge più operatori, salvo casi eccezionali.

Vodafone suggerisce l'integrale cancellazione dell'art. 7, in particolar modo per la portabilità del numero mobile.

TWT eccepisce che l'articolo in questione, così strutturato. rischia di dar vita a forme di responsabilità oggettiva.

Cittadinanzattiva suggerisce la previsione di un indennizzo pari al doppio nel caso in cui il ritardo superi il decimo giorno.

Art. 8. *(Indennizzo per attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione di carrier selection o carrier pre-selection)*. — Comma 1. In caso di attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione di carrier selection o carrier pre-selection, l'operatore responsabile sarà tenuto a corrispondere all'utente interessato un indennizzo pari ad curo 2,50 per ogni giorno di attivazione o disattivazione, fermo restando il diritto allo storno dei corrispettivi addebitati per il traffico generato con l'operatore responsabile ed il rimborso degli eventuali oneri aggiuntivi.

Gli operatori chiedono una precisazione in merito alla tipologia di prestazioni oggetto della disciplina (ad es. tutti i servizi di carrier selection o currier pre-selection, nonché di Unhundling Local Loop, Whoiesale Line rental, Number Portability). Si ribadisce la richiesta di un tavolo tecnico per l'individuazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché degli oneri aggiuntivi da rimborsare.

Opitel rileva l'eccessiva onerosità della previsione in esso contenuta, in quanto non è chiaro quale sia il pregiudizio ulteriore arrecato al cliente tale da giustificare un indennizzo, visto che i costi verrebbero comunque stornati e visto che il cliente avrà anche generato traffico per il quale non verserà alcun corrispettivo.

Art. 9. *(Indennizzo per attivazione di servizi non richiesti)*. — Comma 1. Nel caso di attivazione di servizi accessori o di profili tariffari non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti ad ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di attivazione, e comunque non inferiore ad euro 50,00.

Gli operatori chiedono di specificare la tipologia, es. numeri a valore aggiunto, dialers, aggiunta di canoni per particolari tariffazioni oppure segreterie telefoniche o l'adsl, di cui non ci sia prova della richiesta dell'abbonato, pratica che costituisce una vera e propria modifica unilaterale del rapporto contrattuale da parte dell'operatore.

Opitel invita a considerare che la possibilità di modificare unilateralmente le condizioni economiche al cliente è consentita dalla vigente normativa e non è, quindi, pensabile che in tali casi l'operatore sia obbligato ad indennizzare il cliente.

H3G sottolinea che dal momento che l'Autorità non distingue tra servizio di base vocale o prestazione accessoria, l'indennizzo debba essere ridotto.

Vodafone e Tiscali rilevano l'opportunità di eliminare la soglia minima di indennizzo.

Wind, mentre suggerisce un tetto massimo di 500,00 euro, sostiene che un tetto minimo causi la disincentivazione della risoluzione del disservizio, in quanto l'importo minimo dovuto anche per un singolo giorno di attivazione non richiesta equivarrebbe a quello dovuto nel caso di 50 gg. di indebita attivazione; in breve, il *quantum* dovuto sarebbe il medesimo sia in caso di risoluzione solerte che in quello di dilazione della risoluzione. Per cittadi-

nanza attiva l'importo minimo dovrebbe essere innalzato ad euro 100,00.
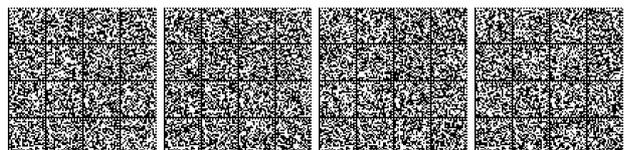
Federconsumatori propone l'importo di 5.16 euro.

Gli utenti ritengono di dover specificare i servizi accessori e primari; fanno notare anche la mancata previsione di indennizzi per il caso di rimodulazioni o modifiche unilaterali peggiorative; ribadiscono l'opportunità di introdurre un indennizzo minimo unitario come specificato in calce all'art. 4.

Art. 10. *(Indennizzo in caso di perdita della numerazione).* — Comma 1. Nel caso in cui l'utente perda la titolarità del numero telefonico precedentemente assegnato per fatto imputabile all'operatore avrà diritto ad un indennizzo, fatto salvo il riconoscimento del maggior danno, pari ad euro 100,00 per ogni anno di precedente utilizzo.

A tal proposito gli operatori chiedono di inserire anche la frase «Tale indennizzo è riconosciuto previo reclamo dato per iscritto dall'utente».

Vodafone, invece, sostiene che tale indennizzo sia sproporzionato ed iniquo e ne propone la riduzione ad euro 50,00, fino ad un massimo di euro 200,00.

Gli operatori evidenziano, altresì, l'opportunità di indicare che il riconoscimento del maggior danno possa essere ottenuto innanzi all'Autorità giudiziaria competente.

Wind ritiene ingiustificato il rapporto di proporzionalità tra il ristoro disposto in favore dell'utente ed il numero di anni in cui il cliente ha utilizzato una data numerazione.

Cittadinanzattiva propone di innalzare la soglia minima di indennizzo da 100,00 a 200,00 euro.

Art. 11. *(Indennizzo per mancata o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici).* — Comma 1. L'omesso o errato inserimento dell'utente negli elenchi di cui all'art. 55 del codice comporta il diritto ad un indennizzo, fatto salvo il riconoscimento del maggior danno, pari ad euro 200,00 per ogni anno di disservizio.

Comma 2. Il medesimo indennizzo è applicato per l'omesso aggiornamento dei dati in caso di modifica o di giustificata tempestiva richiesta da parte dell'interessato.

Gli operatori ritengono che gli indennizzi proposti non siano proporzionati; invitano, altresì, a considerare che il disservizio possa essere arrecato anche da fenomeni di portabilità della numerazione, per i quali l'effettiva responsabilità non sarebbe facile da accertare.

Wind ritiene iniqua la misura dell'indennizzo. fissata in euro 200,00 ed inoltre suggerisce di prevedere che nel caso in cui responsabile dell'omessa pubblicazione negli elenchi telefonici sia il gestore dei dati personali, sia questi ad indennizzare il cliente.

Opitel chiede di tener conto delle date entro le quali viene fatta l'estrazione dei nominativi dei clienti che fanno richiesta di inserimento o modifica negli elenchi. Tali date sono diverse a seconda del tipo di elenco, ed i clienti potrebbero farne richiesta in un momento successivo alla loro chiusura, con conseguente irresponsabilità degli operatori.

Art. 12. *(Indennizzo per mancata o ritardata risposta ai reclami).* — Comma 1. Qualora l'operatore non .fornisca adeguata risposta al reclamo, anche ai sensi dell'art. 3, comma 5, entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità sarà tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 2,00 per ogni giorno di ritardo, e comunque non inferiore ad euro 20,00 e non superiore ad euro 400,00.

Comma 2. L'indennizzo di cui al comma 1 verrà computato in misura unitaria a prescindere dal numero di utenze interessale ed anche in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio.

Vodafone propone di limitare le ipotesi di indennizzo ai casi per i quali sia stato proposto un reclamo vero e proprio e non a qualsivoglia richiesta di informazioni o segnalazione, nonché di prendere in considerazione non tanto l'adeguatezza della risposta quanto il mancato riscontro; si ritiene, inoltre, eccessiva la misura fissata per il tetto minimo.

Telecom chiede di mantenere la situazione come attualmente prevista nei propri contratti, invitando a prendere come riferimento quanto disposto nella propria carta servizi che, ad es. per le utenze mobili, prevede una somma da calcolarsi sul canone base di abbonamento mensile del piano tariffario prescelto e comunque non inferiore ad euro 5,16 per ogni cinque giorni lavorativi di ritardo.

Wind osserva che la previsione di un tetto minimo rischia di incentivare forme di gestione non efficiente della segnalazione; suggerisce, altresì, la possibilità di rendere noto al cliente il riscontro al reclamo anche tramite SMS.

Federconsumatori propone un indennizzo di 5,16 euro per ogni giorno di ritardo e di eliminare la soglia minima e massima perché in contrasto con la delibera n. 179/03/CSP: segnala, inoltre, che l'ammontare di 2,00 curo è peggiorativa rispetto ad alcune previsioni già esistenti.

Art. 13. *(Principio di equità e proporzionalità).* — Comma 1. La liquidazione degli indennizzi deve ispirarsi a criteri di equità e proporzionalità.

Secondo l'AIPP, il principio di proporzionalità di fatto non è rispettato, in quanto l'operatore dovrebbe essere lasciato libero di fissare gli importi da corrispondere, seppur nei casi individuati dall'Autorità.

Gli utenti sul punto contestano in toto la fissazione di un tetto massimo di indennizzo e suggeriscono l'eliminazione integrale degli articoli 12 e 13.

Comma 3. Se l'utenza interessata dal disservizio è di tipo «affari», nei casi indicati dagli articoli da 4 a 7 gli importi liquidati a titolo di indennizzo dovranno essere computati in misura pari al doppio, nelle ipotesi di cui agli articoli 10 ed 11 l'indennizzo verrà applicato in misura pari al quadruplo.

A tal proposito, gli operatori ritengono che taluni importi siano troppo onerosi, specie quelli che concernono i servizi accessori, molto spesso forniti gratuitamente o a costi molto contenuti. In ogni caso, qualora si volesse procedere ad una specifica regolamentazione sarebbe opportuno indicare i limiti minimi e massimi. Precisano che la mancata previsione di un limite massimo agli importi da corrispondere a titolo di indennizzo contrasta con l'effettiva applicazione di criteri di equità.

Telecom ed Opitel suggeriscono di eliminare la differenzazione tra tipologie di clientela, considerato che il regolamento disciplina gli indennizzi e non il risarcimento del danno.
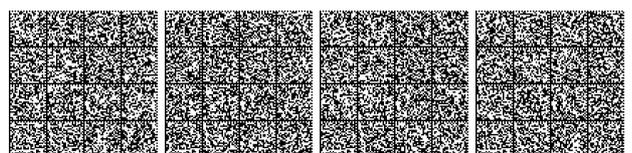
Wind ritiene che la previsione del doppio/quadruplo introduca un'ipotesi di responsabilità oggettiva che di fatto viola il principio di proporzionalità; chiede anche che sia precisato il concetto di utenza «affari».

La maggior parte degli operatori chiede l'inserimento dell'inciso «fatta salva la possibilità per l'operatore di concordare con l'utente misure alternative a quanto previsto dal regolamento.».

Comma 4. Alle fattispecie di inadempimento o disservizio non contemplate dal presente regolamento l'Autorità applica, nella definizione delle controversie, la misura di indennizzo giornaliero previsto per i casi similari dal presente provvedimento, avuto riguardo alla gravità dell'inadempimento e secondo i criteri di cui al comma 1. Ove non risulti possibile ricorrere alla applicazione per analogia prevista dal primo periodo, l'indennizzo sarà computato in misura giornaliera pari alla metà del canone mensile stabilito per il servizio oggetto del disservizio.

Wind, Tiscali e l'AIIP criticano l'intero principio di applicazione analogica. chiedendo che le fattispecie previste siano assolutamente tassative. Tutti gli operatori concordano nel cancellare l'ultimo periodo.

L'AIIP osserva che il regolamento dovrebbe seguire una linea unitaria prevedendo un unico importo di indennizzo senza distinguere tra le diverse fattispecie al fine di assicurare una parità di trattamento delle varie fattispecie di disservizio.

Federalberghi segnala la necessità di introdurre altre ipotesi di disservizi che non sembrano essere presi in considerazione dal regolamento, come ad esempio il servizio «conta-scatti», in caso di portabilità o migrazione, necessario per la struttura operativa ricettiva.

Art. 14. *(Esclusione degli indennizzi)*. — 1. Nei casi in cui l'utente, finale abbia utilizzato i servizi di comunicazione elettronica in maniera anomala o, comunque, non conforme alla causa o alle condizioni del contratto stipulato, sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento per i disservizi conseguenti o, comunque, collegati al predetto utilizzo.

2. Salvo casi eccezionali, s'intende come «anomalo» il traffico dal quale deriva un vantaggio complessivo in termini di autoricarica superiore ad curo trecento mensili.

Vodafone e Wind suggeriscono di ampliare l'accezione di «traffico anomalo» sino a ricomprendere tutto il traffico dal quale derivi un vantaggio al cliente e, quindi, non solo in modalità autoricarica ma tutto il traffico derivante dalla violazione delle condizioni generali di contratto.

Anche gli altri operatori rimarcano l'opportunità di dare una definizione più generica per l'uso anomalo dei servizi, inteso in modo pressoché identico da tutti gli operatori come l'utilizzo del servizio dal quale derivi direttamente o indirettamente, anche non esclusivamente, un vantaggio economico per l'utente finale.

Welcome Italia ritiene inadeguata la previsione di un indennizzo che prescinda completamente dalla spesa complessiva sostenuta dal cliente per i servizi ricevuti (es. canone corrisposto), nonché divergente rispetto alla pregressa prassi applicata dall'Autorità. Rinnova l'invito ad un'attenta valutazione dell'esistenza o meno di una qualche proporzionalità tra gli indennizzi in oggetto e le corrispondenti penali a carico del fornitore di rete. Rileva, altresì, l'eccessiva onerosità degli importi minimi previsti per le utenze affari. In ultimo, invita a precisare le singole cause di esclusione ai sensi dell'art. 14, e se l'indennizzo è automatico o meno, e chiede di ricomprendere anche le ipotesi di cause imputabili al cliente, terzi, e forza maggiore.

Per gli utenti intervenuti alla consultazione tale articolo è illegittimo, discriminatorio e contraddittorio, perché disciplina ex post - a distanza di vari anni dalla stipula di contratti prepagati - un indebito limite di 300.00 euro di traffico mensile, lasciando fuori ad es. le autoricariche ricevute dagli utenti oltre tale ipotizzato limite e che sono contrattualmente previste inter partes. Discriminatorio perché «tutela il solo pregiudizio relativo a diritti e compensi sinallagmatici contrattuali corrispettivi degli utenti, senza che venga intaccata la qualificazione di anomalo o indebito per i corrispondenti compensi contrattuali sinallagmatici degli operatori e da costoro incassati sull'intero traffico ricevuto su tali contratti d'utenza da altri operatori fissi/mobili».

Comma 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 640-*ter* del codice penale per il reato di frode informatica, l'uso di cui al comma 1 costituisce causa legittima di risoluzione del contratto, azionabile dall'operatore previa contestazione scritta all'utente e immediata sospensione del servizio interessato.

Relativamente alla risoluzione del contratto per il caso di fenomeni fraudolenti, H3G ritiene che andrebbe privilegiata la tempestività dell'intervento senza imporre all'operatore la comunicazione preventiva in caso di sospensione del servizio.

Comma 4. L'operatore che ometta nel tempo di rilevare l'uso di cui al comma 1 o che, avutane conoscenza, non risolva il contratto ai sensi del comma 3, non può invocare le esclusioni previste dal presente articolo per la liquidazione degli indennizzi relativi alla sospensione o interruzione dei servizi e alla gestione dei reclami.

Vodafone e l'AIIP ritengono questo comma privo di ragionevolezza e ne chiedono la cancellazione.

I.iv. *Osservazioni conclusive sull'entrata in vigore del regolamento.*

A conclusione delle proprie osservazioni, numerosi operatori hanno evidenziato che il Regolamento sottoposto a consultazione non prevede alcuna tempistica di entrata in vigore; a tal riguardo gli operatori ritengono congruo un periodo di *vacatio* non inferiore a 10/12 mesi.

II. VALUTAZIONI DELL'AUTORITÀ IN ORDINE AI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA.

II.i. *La base giuridica del provvedimento.*

L'approvazione del regolamento trova la sua principale e più recente base giuridica nell'art. 84 del codice, a mente del quale «l'Autorità, ai sensi dell'art. 1, commi 11, 12 e 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente capo, tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo».
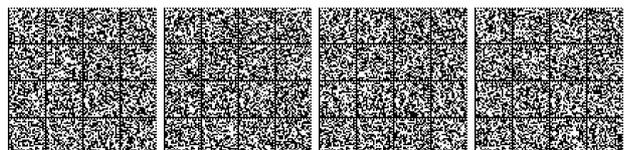
Ebbene con il regolamento di cui all'allegato *A* alla presente delibera (di seguito «il regolamento») questa Autorità, proprio in attuazione del summenzionato dettato normativo. individua i «casi giustificati» per i quali, in sede di definizione delle controversie, applicare le misure di indennizzo minimo stabilite nel medesimo provvedimento.

D'altronde, la legge n. 481 del 1995, all'art. 2, comma 12, tra le funzioni affidate alle Autorità al fine di tutelare gli interessi degli utenti di servizi di pubblica utilità annovera quella di controllare «lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio...».

Tale norma, pertanto, giustifica anche il potere dell'Autorità di stabilire ipotesi di indennizzo automatico, non sussistendo alcun impedimento (di natura sostanziale, relativo, cioè, alla natura dei servizi resi, o giuridica, quale l'asserita abrogazione implicita della norma) a che questa Autorità dia attuazione ad una previsione legislativa tuttora in vigore ed applicabile a tutte le Autorità di regolazione per i servizi di pubblica utilità.

Più in generale, poi, va rammentato che la direttiva comunitaria n. 2002/22/CE (c.d. direttiva «Servizio Universale») riconosce nelle premesse l'importanza di assicurare adeguata informativa agli utenti circa la misura degli indennizzi previsti, sottolineando che «i consumatori dovrebbero beneficiare di un livello minimo di certezza del diritto nelle loro relazioni contrattuali con il proprio fornitore diretto di servizi telefonici, garantita dal fatto che i termini del contratto, le condizioni, la qualità del servizio, le modalità di rescissione del contratto e di cessazione del servizio, le misure di indennizzo e le modalità di risoluzione delle controversie sono precisate nel contratto stesso». Il che giustifica la previsione di un preciso obbligo informativo a carico degli operatori, i quali saranno chiamati ad adeguare i propri documenti contrattuali e le pagine web con apposite comunicazioni alla clientela circa le ipotesi di indennizzo automatico e le modalità per richiedere la liquidazione degli indennizzi nelle altre fattispecie.

II.ii. *Oggetto del regolamento e ambito di applicazione.*

Il regolamento stabilisce la misura minima unitaria per il calcolo degli indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra operatori e utenti finali, relative alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II del codice.

Pertanto esso, lungi dall'interferire nel rapporto negoziale tra gli operatori ed i propri clienti, si limita a prefissare la misura degli indennizzi che la stessa Autorità, o i corecom delegati allo svolgimento di tale funzione, saranno chiamati ad applicare nell'attività di definizione delle controversie tra utenti ed operatori. Lo scopo dell'intervento regolamentare. infatti. è proprio quello di creare un «sistema» di indennizzi che garantisca, nella fase di definizione delle controversie, certezza del diritto e, al contempo, un'adeguata sperequazione tra le varie fattispecie di disservizio sottoposte al vaglio dell'Autorità.

Pertanto, nei rapporti con i propri utenti ciascun operatore resterà libero di prevedere ed applicare importi unitari di indennizzo diversi da quelli del presente regolamento.

Ma vi è di più. Rispetto alla versione del regolamento sottoposta a consultazione si ritiene di dover specificare che in sede di definizione delle controversie troveranno applicazione gli importi del regolamento solo qualora l'operatore non abbia già corrisposto gli indennizzi ai sensi delle norme contrattuali prima della instaurazione della controversia, o si sia impegnato a farlo in sede conciliativa: in caso contrario il calcolo degli indennizzi avverrà comunque sulla base degli importi contrattualmente stabiliti. Tale specifica si rende opportuna proprio al fine di scongiurare la possibilità che le controversie siano instaurate, ovvero che ragionevoli proposte di indennizzo da parte degli operatori nel corso della procedura di conciliazione siano rifiutate, al solo fine di ottenere in sede di definizione gli importi maggiori stabiliti dal regolamento.

Analogamente si farà riferimento agli indennizzi contrattualmente stabiliti qualora gli importi unitari risultino superiori rispetto a quelli (minimi) fissati dal regolamento.

Con riferimento all'ambito di applicazione soggettivo del regolamento, non si ritiene di poter condividere le perplessità avanzate in ordine alla estensione della disciplina del regolamento anche alle imprese autorizzate a fornire un servizio radiotelevisivo a pagamento.

A ben vedere, infatti, come sopra specificato, il regolamento stabilisce i criteri per la definizione, in sede di decisione delle controversie tra utenti ed operatori, degli indennizzi applicabili alle varie ipotesi di disservizio. Ebbene, non essendo revocabile in dubbio che anche le controversie tra utenti e fornitori di servizi televisivi a pagamento rientrino tra quelle di competenza di questa Autorità - ed a maggior ragione quelle che vedono coinvolta la società SKY Italia S.r.l., stante anche la giurisprudenza amministrativa in tema di carte dei servizi e l'esistenza di una precisa disposizione in tal senso nella decisione della Commissione europea del 2 aprile 2003 relativa al caso COMP/M.2876, poi tradotta nella delibera di questa Autorità n. 334/03/CONS - e dunque siano assoggettate alla disciplina del regolamento di cui alla delibera n. 173/07/CONS, non si comprende perché ad esse non dovrebbe applicarsi il regolamento *de quo*, che ne è naturale complemento. alla luce dell'art. 84 del citato decreto legislativo n. 259/2003.

II.iii. *Individuazione della misura per il calcolo degli indennizzi*

L'attività di definizione delle controversie tra utenti ed operatori ha fatto emergere, nel corso degli anni, l'esigenza di assicurare, per un verso, uniformità di trattamento delle varie fattispecie di disservizio indipendentemente dall'operatore interessato, individuando un adeguato criterio minimo di calcolo per gli indennizzi dovuti. e, dall'altro, di prevedere un'adeguata sperequazione a seconda della gravità della violazione sanzionata.

Sotto il primo profilo va rilevato che, fino ad ora, l'individuazione degli indennizzi applicabili alle singole fattispecie era completamente rimesso agli operatori, esponendo così il sistema ad un duplice rischio: *a)* quello della disuguaglianza di trattamento, per cui la stessa fattispecie può essere indennizzata in misura anche notevolmente
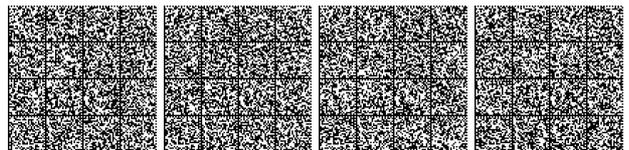
differente a seconda dell'operatore coinvolto; *b)* quello della possibile inadeguatezza della somma stabilita.

A ben vedere, dunque, non può condividersi l'assunto per il quale la previsione di misure minime di indennizzo uguali per tutti gli operatori, a prescindere dalle diverse situazioni patrimoniali, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento. in contrasto con le norme sulla concorrenza. A ben vedere, infatti, diversamente da quanto sostenuto in alcuni contributi alla consultazione pubblica, prevedere misure compensative diverse per fattispecie identiche, solo sulla base del differente operatore coinvolto, darebbe luogo ad una - questa volta sì - ingiustificata disparità di trattamento tra gli utenti dei diversi operatori. Né va dimenticato, d'altronde, che l'applicazione delle misure di indennizzo che qui si vanno a prefissare resta una mera eventualità, che ciascun operatore può evitare riconoscendo spontaneamente, ove giustificato, gli indennizzi contrattualmente sanciti.

Relativamente, invece, al profilo della necessaria sperequazione tra le differenti ipotesi di disservizio, nel corso dell'attività di definizione delle controversie è stata rilevata l'inadeguatezza del sistema compensatorio delineato dagli operatori rispetto alla varietà di fattispecie risultanti dalla pratica applicazione del quadro normativo e regolamentare, il che ha comportato la necessità, ai fini della decisione della vertenza, di un costante ricorso all'applicazione analogica. con risultati non sempre soddisfacenti.

A ben vedere, infatti, gli operatori, nelle proprie condizioni contrattuali, hanno limitato l'individuazione di misure indennizzatorie ad alcune fattispecie principali (ad es. sospensione ingiustificata del servizio o ritardo nella attivazione della linea o nella riparazione dei guasti), lasciando scoperte numerose ipotesi di violazione degli obblighi contrattuali, alle quali, in assenza di apposita previsione, si è stati costretti, finora, ad applicare, sebbene meno gravi, gli stessi importi stabiliti per quelle di cui sopra.

Così, a titolo esemplificativo, si è arrivati ad indennizzare la mancata risposta ad un reclamo applicando gli stessi criteri di calcolo dell'indennizzo pro die della sospensione del servizio, giungendo a soluzioni in molti casi eccessivamente penalizzanti. Si ritiene opportuno, pertanto, offrire una soluzione alle suesposte problematiche, individuando una serie di misure compensative minime specifiche per ciascuna delle fattispecie individuabili in base alle disposizione del codice delle comunicazioni elettroniche, cercando di garantire un'adeguata sperequazione a seconda della gravità del pregiudizio arrecato.

In tale esercizio non si può non ispirarsi ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed equità, tenendo presenti altresì le esigenze di semplificazione ed uniformità sopra richiamate.

Rispetto agli importi sottoposti a consultazione, sulla base di quanto emerso in tale sede, si ritiene di dover prevedere un lieve aumento per le fattispecie di maggiore pregiudizio per l'utenza (ad es. omessa o ritardata attivazione del servizio), ed invece una minima riduzione per le fattispecie di minore impatto (servizi accessori o mancata risposta al reclamo), in passato oggetto di ricorsi ricorrenti e preordinati da parte di alcuni utenti.

Si ritiene opportuno, al fine di un razionale inquadramento delle fattispecie di indennizzo, prevedere solo quattro valori unitari per il calcolo degli indennizzi da applicare a seconda della gravità del pregiudizio arrecato da ciascuna ipotesi di disservizio.

Su tali premesse, dunque, va individuata la misura di indennizzo per le ipotesi di disservizio più gravi, quali la ritardata attivazione del servizio e l'ingiustificata sospensione amministrativa dello stesso, potendosi considerare l'ingiusta privazione del servizio telefonico o di connessione ad internet la fattispecie più pregiudizievole che si possa verificare nei rapporti tra operatori ed utenti. Sulla scorta di tali considerazioni, ed operando una mediazione tra i valori contrattualmente previsti dagli operatori (mediamente intorno ad euro 6,00) e quelli ritenuti congrui dagli utenti e dalle associazioni rappresentative dei consumatori, può ritenersi ragionevole e proporzionato fissare in euro 7,50 *pro die* l'indennizzo per i disservizi più gravi.

In ragione di tale valore massimo, può procedersi all'individuazione degli ulteriori valori minimi applicabili alle fattispecie meno gravi. riducendo detto importo proporzionalmente e fissando così tali valori in curo 5,00, 2,50 e 1,00.

Il parametro di euro 5,00 potrà trovare applicazione qualora siano riscontrate notevoli turbative nella fruizione del servizio (come nel caso di interruzione del servizio per motivi tecnici. di mancata portabilità del numero per le utenze fisse o di attivazione di servizi principali non richiesti), mentre il parametro di curo 2,50 appare adeguato a compensare quei disservizi che non impediscono o intralciano il regolare utilizzo del servizio, ma comunque comportano delle forme di interferenza suscettibili di arrecare un qualche pregiudizio. Simili disservizi possono essere rinvenuti nella ritardata attivazione del servizio nei passaggi tra operatori o nell'attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione di carrier selection o carrier pre-selection. In tali fattispecie, infatti, l'utente continua ad usufruire del servizio senza interruzioni, sebbene con modalità diverse da quelle volute. A dette ultime ipotesi si ritiene di dover equiparare il caso di ritardata portabilità del numero mobile atteso il minor pregiudizio che esso comporta in relazione alla diversa ipotesi di mancata portabilità del numero fisso.

Infine, in ottica sperequativa. si ritiene congruo limitare l'indennizzo, qualora i disservizi afferiscano a servizi accessori, alla maggior somma tra la metà del canone mensile del servizio interessato dal disservizio e la somma di euro 1,00. Per i servizi diversi da quello di comunicazione telefonica o di accesso ad internet, infatti, non può stabilirsi una misura idonea di compensazione se non rifacendosi al canone corrispettivo mensile per il servizio (è lecito dedurre, invero, che più il cliente è disposto a pagare per un determinato servizio accessorio, più, evidentemente, tale servizio può considerarsi importante, e dunque pregiudizievole la relativa mancata fornitura): in alternativa, nelle ipotesi di servizi gratuiti, può utilizzarsi come parametro la somma di euro 1,00.

Tale ultimo criterio di calcolo può trovare applicazione anche per le fattispecie di mancata risposta al reclamo da parte degli operatori, ove il pregiudizio può conside-

rarsi di entità sensibilmente inferiore rispetto ai casi più gravi sopra richiamati. D'altro canto. relativamente alla mancata risposta ai reclami non va dimenticato che nei casi in cui l'inerzia dell'operatore rispetto ad un reclamo comporti conseguenze più gravi della semplice incertezza su una determinata situazione. il sistema offre strumenti ulteriori per un'adeguata soluzione. Ad esempio, se la rimostranza attiene alla sospensione del servizio. l'utente potrà comunque adire l'Autorità per ottenere un provvedimento temporaneo di ripristino. O, più in generale, se l'incertezza determinata dalla mancata risposta al reclamo provoca pregiudizi tali da rendere necessario un pronto accertamento, ebbene l'utente avrà comunque la possibilità di porre fine a tale situazione di incertezza avviando la procedura per la risoluzione della controversia.
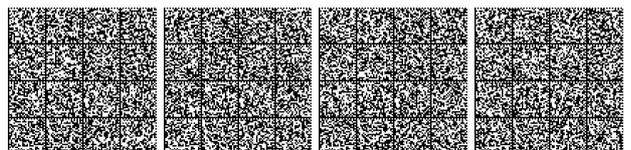
Un criterio a parte va poi individuato per quei casi in cui il parametro di calcolo dell'indennizzo non può essere individuato su base giornaliera, come per le ipotesi di errato o mancato inserimento dei dati sugli elenchi telefonici, o per quelle di perdita della numerazione per fatto imputabile all'operatore.

Per la prima fattispecie, infatti, il calcolo dell'indennizzo non potrà che essere parametrato agli anni di perduranza del disservizio, stante la cadenza annuale di pubblicazione degli elenchi. Pertanto si ritiene congruo fissare la misura dell'indennizzo applicabile a tale fattispecie in euro 200,00 per ogni anno di disservizio. in considerazione del fatto che - a meno di una grave incuria da parte dell'operatore - presumibilmente tali disservizi sono destinati ad esaurirsi in un solo anno, e dunque la predetta somma risulta ragionevolmente congrua a coprire non solo il pregiudizio subito dall'utente in termini di perdita di contatti, ma anche le spese necessarie alla risoluzione dell'inconveniente.

Per le ipotesi, poi, di perdita della titolarità del numero, la differenza risiede nella portata sostanzialmente irreversibile del disservizio, per cui anche in tale ipotesi non potrebbe trovare applicazione un parametro compensatorio giornaliero; tuttavia appare sicuramente appropriato prevedere che l'indennizzo venga proporzionato al pregiudizio arrecato, misurabile in base agli anni di precedente utilizzo della numerazione. È presumibile e ragionevole, in effetti, che più a lungo un soggetto ha utilizzato un numero di utenza telefonica, e maggiore sarà il danno derivante dalla perdita della titolarità di tale numero. Pertanto si ritiene di poter fissare il parametro di riferimento per simili ipotesi indennizzatorie in euro 100,00 per ogni anno di precedente utilizzo della numerazione, stabilendo altresì un limite massimo, che si ritiene congruo e proporzionato stabilire nella misura di euro 1.000,00.

II.iv. *Individuazione dei tetti massimi e della misura minima degli indennizzi.*

La richiesta, avanzata da alcuni operatori. di fissare dei tetti massimi agli indennizzi stabiliti dal regolamento appare palesemente in contrasto con il principio di proporzionalità a suo tempo statuito dalla delibera n. 179/03/CSP e qui ribadito, e dunque non può essere accolta.

Tuttavia, si ritiene opportuno stabilire, per le motivazioni già in parte illustrate in precedenza. un limite massimo per l'indennizzo da riconoscersi nelle ipotesi di pregiudizio più attenuato, quali la ritardata attivazione o la sospensione di servizi accessori, nonché la mancata risposta ai reclami. Per simili fattispecie, ove l'indennizzo giornaliero è stato individuato nella maggior somma tra la metà del canone mensile ed euro 1,00, appare giustificato fissare in euro 300,00 il tetto massimo per l'indennizzo. Tale somma, in effetti, equivale ad un disservizio protratto per circa dieci mesi, termine oltre il quale non può più ritenersi motivata l'inerzia dell'utente, che avrebbe, come sopra rimarcato, gli strumenti facilmente accessibili per porre rimedio alla situazione per lui pregiudizievole. A maggior ragione per i servizi gratuiti le suesposte motivazioni rendono ragionevole abbassare il tetto massimo indennizzabile alla soglia di euro 100,00.

Con riferimento, invece, alla fissazione per talune fattispecie di misure minime di indennizzo, indipendentemente dalla durata del servizio, le osservazioni degli operatori circa la potenziale pericolosità di simili previsioni appaiono degne di accoglimento. In effetti, come ampiamente illustrato delle memorie prodotte, le soglie minime di indennizzo, invece di rappresentare un incentivo alla risoluzione tempestiva dei disservizi potrebbero divenire, al contrario, motivo di inerzia da parte dell'operatore, il quale, una volta verificatosi un disservizio, potrebbe essere portato a prolungare i tempi di riparazione fino al limite temporale corrispondente alla soglia minima di indennizzo. Alla luce di tali considerazioni, dunque, si ritiene di eliminare dal regolamento le ipotesi di indennizzi minimi.

II.v. *Individuazione delle fattispecie di indennizzo.*

Il regolamento individua, sulla base delle disposizioni di cui al capo IV del codice delle comunicazioni elettroniche ovvero della delibera n. 179/03/CSP, alcune fattispecie di disservizio, quantificando i relativi importi minimi unitari per la liquidazione dell' indennizzo.

La prima fattispecie è quella relativa al ritardo nell'attivazione di nuove linee, ovvero nel trasloco di un'utenza, per la quale si ritiene congruo stabilire un indennizzo minimo unitario pari ad euro 7,50 *pro die*.

Nel caso, invece, di attivazione di servizi a seguito di un passaggio tra operatori, poiché il disservizio arrecato è minore, non dovendosi verificare interruzioni del servizio. la misura compensativa va ridotta ad un quarto, mentre se il servizio oggetto della ritardata attivazione è da intendersi come accessorio, come già esplicitato, l'indennizzo sarà calcolato sulla base del canone mensile, ovvero, se superiore, applicando la misura di euro 1,00.

La seconda ipotesi, per la quale sono previste le medesime misure indennizzatorie di quella che precede, contempla i casi di sospensione del servizio non causata da motivi tecnici, bensì volontariamente disposta dagli operatori per motivi legati al rapporto con il proprio cliente, ad esempio per asserita morosità. Pertanto, qualora gli addebiti mossi all'utente si rivelassero infondati in fatto (ad esempio perché l'utente ha pagato quanto dovuto, ma risulta moroso per mancata registrazione del pagamento) ovvero la sospensione fosse disposta in assenza dei requisiti necessari (ad esempio il preavviso di sospensione o la comunicazione di cessazione) l'utente avrebbe diritto a ricevere un indennizzo nella misura sopra richiamata.

La terza fattispecie riguarda i casi di malfunzionamento, che possono essere distinti in tre diverse tipologie di disservizio: *a)* completa interruzione del servizio per mo-

tivi imputabili all'operatore, che, essendo la più grave, merita un indennizzo minimo pari ad euro 5.00 per ogni giorno d'interruzione ed a prescindere dal termine stabilito in contratto per la riparazione del guasto; *h)* irregolare (e dunque non conforme agli standard contrattuali) o discontinua erogazione del servizio, per la quale, stante la minore pregiudizialità rispetto alla completa interruzione si giustifica la riduzione della misura indennizzatoria alla metà; *c)* ritardata riparazione di un malfunzionamento, che determina l'applicazione della misura compensativa con riferimento non alle sole giornate di disservizio, bensì all'intero periodo intercorrente tra la data di segnalazione del disservizio e quella di effettivo intervento tecnico.
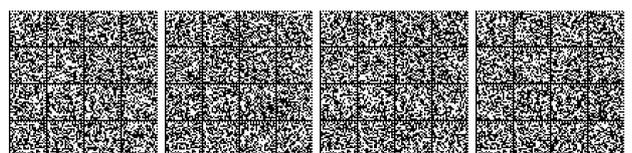
La quarta fattispecie. per la quale si ritiene di prevedere un indennizzo minimo giornaliero pari ad euro 5,00, (la metà nel caso di utenze mobili) afferisce ai ritardi nella portabilità del numero, fermo restando che qualora nel corso della procedura si determini l'interruzione del servizio si rientrerebbe nell'ambito di applicazione della precedente fattispecie.

La successiva ipotesi, per la quale si ritiene congruo prevedere un indennizzo pari ad euro 2,50 *pro die*, investe i casi di attivazione o disattivazione delle prestazioni di currier seleetion e currier pre-selection. La somma inferiore stabilita, come già anticipato, si giustifica al considerare che in simili ipotesi di disservizio il cliente continua ad esse servito, seppure con modalità diverse da quelle pattuite. Diversamente. nel caso di attivazione o disattivazione non richiesta di servizi in ULL o Number portablity troverà applicazione la disposizione seguente, generalmente dedicata all'attivazione di servizi non richiesti, per i quali si ritiene di dover stabilire misure di indennizzo diverse a seconda della natura dei servizi attivati (euro 5,00 per i servi non accessori, euro 1,00 per i servizi accessori ed i semplici profili tariffari).

Delle due successive fattispecie (perdita della numerazione e mancato o errato inserimento negli elenchi pubblici) si è già detto in precedenza. per cui qui varrà richiamare quanto già illustrato in proposito.

Infine, si ritiene opportuno disciplinare espressamente la fattispecie concernente l'omessa o ritardata risposta ad un reclamo, per la quale si ritiene equo e proporzionale stabilire un indennizzo minimo unitario pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo nella risposta, con il limite di euro 300,00. Si ritiene altresì opportuno stabilire un criterio univoco per il calcolo dell'indennizzo nelle ipotesi di reclami reiterati oppure relativi a più utenze.

In via residuale, pur potendosi ritenere l'elenco di fattispecie del regolamento tendenzialmente esaustivo, si ritiene opportuno prevedere una norma di chiusura che disciplini le ipotesi non rientranti tra quelle espressamente individuate.

II.vi. *Principio di equità e proporzionalità.*

In applicazione dei più volte richiamati principi di proporzionalità ed equità, si ritiene ragionevole differenziare le misure degli indennizzi applicabili alla clientela business, da intendersi come quei soggetti che stipulano il contratto per finalità professionali o imprenditoriali. Ebbene non sembra potersi dubitare del fatto che per tali tipologie di clientela i disservizi che comportano assenza del servizio sono suscettibili di arrecare pregiudizi economici sicuramente superiori rispetto ad un cliente-consumatore, tanto da giustificare l'applicazione delle misure minime d'indennizzo in misura doppia. Ancor più marcata, poi, si fa la differenza con riferimento alle ipotesi di omessa o errata indicazione negli elenchi o di perdita della titolarità della numerazione; in tali ipotesi, infatti, il pregiudizio economico per l'utente professionista appare di tutta evidenza, tanto da giustificare l'applicazione degli indennizzi in misura pari al quadruplo di quella stabilita per le utenze consumer.

II.vii. *Esclusione degli indennizzi.*

Nel caso in cui il disservizio lamentato sia derivato da un utilizzo improprio, ovvero fraudolento. del servizio. la responsabilità del disservizio medesimo non può che essere addebitata all'utente, con conseguente esclusione del diritto ad essere indennizzato. In particolare, in ossequio al principio della buona fede nell'esecuzione del contratto, non può ritenersi compatibile con un uso normale delle utenze mobili il traffico giornaliero finalizzato ad autoricarica superiore a due ore di conversazione ed a 50 sms o mms; pertanto al superare tali limiti in caso di sospensione della linea non potrà essere riconosciuto alcun indennizzo.

Va evidenziato, tuttavia, che il medesimo principio di buona fede vale anche per gli operatori, i quali, a loro volta, non potranno invocare l'esclusione degli indennizzi come sopra illustrata qualora non abbiano provveduto per tempo a rilevare e sanzionare i comportamenti «anomali».

II.viii. *Ipotesi di indennizzo automatico.*

In via preliminare va evidenziato che la norma relativa agli indennizzi automatici. di cui all'art. 3 della bozza di regolamento allegata alla delibera n. 124/10/CONS per la consultazione pubblica, è stata espunta dal regolamento e collocata all'interno della presente delibera, all'art. 2.

Tale scelta è determinata dalla considerazione, di natura sistematica, che la disposizione in parola attiene non alla fase di definizione delle controversie, come il resto delle disposizioni del regolamento, ma riveste carattere generale ed investe i rapporti tra utenti ed operatori a prescindere dall'esistenza di un contenzioso. D'altronde, come sopra rammentato, anche il referente legislativo di tale disposizione è diverso, non essendo rinvenibile nell'art. 84 del codice delle comunicazioni. bensì nell'art. 2 della legge n. 481/1995.

Venendo al merito della disposizione, in attuazione di quanto stabilito dalla norma da ultimo citata il regolamento individua alcune fattispecie per le quali l'indennizzo deve avvenire in maniera automatica, e quindi a prescindere da un'apposita richiesta di indennizzo da parte dell'interessato.

In pratica, per tali determinate fattispecie, per le quali l'individuazione del disservizio da parte dell'operatore è particolarmente agevole, questi è chiamato a provvedere alla corresponsione dell'indennizzo a prescindere da un'apposita richiesta in tal senso, ma al solo accertamento. su segnalazione dell'utente interessato, di aver provocato un disservizio.

Si tratta, in particolare, dei casi di omessa o ritardata attivazione del servizio - con esclusione dei casi di pas-

saggio tra operatori - ovvero di sospensione o cessazione ingiustificata del servizio, per i quali, appunto, è previsto che l'indennizzo sia corrisposto tramite accredito in fattura o liquidato entro un periodo prestabilito.
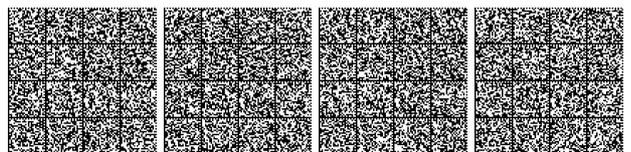
Rispetto al testo sottoposto a consultazione si ritiene di dover eliminare dal novero delle fattispecie d'indennizzo automatico quella relativa ai ritardi nell'espletamento delle procedure di portabilità del numero, mentre per la fattispecie di ritardata attivazione del servizio si ritiene di dover escludere i casi di ritardo nell'attivazione del servizio per cambio di operatore. Tali esclusioni sono dettate dalla valutazione, suggerita dalle osservazioni degli operatori, circa l'obbiettiva difficoltà d'imputazione delle responsabilità in tutte le procedure in cui è necessaria la collaborazione di due o più operatori. con il rischio di vanificare l'intento, sotteso all'introduzione del meccanismo automatico d'indennizzo, di agevolare gli utenti nell'attuazione del proprio diritto a ricevere gli indennizzi. deflazionando il contenzioso.

D'altro canto non può non tenersi conto, come ampiamente illustrato in sede di consultazione pubblica, che allo stato attuale la quasi totalità dei passaggi di utenti tra diversi operatori vede comunque coinvolta anche la divisione rete dell'operatore di accesso, il che comporta delle conseguenze non solo in termini di difficoltà nell'accertamento della responsabilità per eventuali disservizi o ritardi, ma anche di natura competitiva, che portano a ritenere la previsione di automatismi nell'indennizzo difficilmente attuabili, quando non addirittura potenzialmente anticompetitivi, in tutte le ipotesi sopra richiamate.

Tali considerazioni, d'altronde, rendono opportuno il differimento dell'entrata in vigore del solo meccanismo d'indennizzo automatico fino al mese di dicembre 2011 onde consentire, con l'istituzione di un apposito tavolo tecnico, la predisposizione degli strumenti regolamentari e negoziali necessari a far si che la nuova modalità automatica d'indennizzo non si risolva in un pregiudizio per gli operatori anche in caso di responsabilità attribuibili a soggetti diversi.

Di contro, non si ritiene opportuno rinviare l'entrata in vigore delle disposizioni del regolamento, in quanto non hanno impatto tecnico sugli operatori, mentre ad assentire un periodo di adeguamento per gli adempimenti di ordine informativo correlati agli indennizzi automatici provvede l'art. 4, comma 2.

Si ravvisa, inoltre, l'opportunità di eliminare la previsione della liquidazione da parte dell'Autorità di un indennizzo in misura doppia in caso di mancato rispetto dell'automatismo, essendo una simile eventualità già presidiata da un adeguato disincentivo sanzionatorio (art. 98, comma 16, del decreto legislativo n. 259/2003).

Infine si ritiene opportuno specificare che il pagamento delle somme dovute debba avvenire tramite assegno o bonifico bancario qualora il rapporto tra le parti sia ormai cessato, ovvero, per somme superiori ad euro 100,00 (il testo in consultazione proponeva la soglia di 50,00 euro, ma si ritiene più congrua la nuova soglia, anche in considerazione dei costi di emissione degli assegni), su richiesta dell'utente.

II.ix. *Ipotesi di rimborso automatico.*

L'art. 11, comma 1, della delibera n. 179/03/CSP stabilisce che «gli organismi di telecomunicazioni rimborsano all'utente le somme erroneamente addebitate. Se gli errati addebiti riguardano una pluralità di utenti, gli organismi di telecomunicazioni effettuano automaticamente il rimborso ai relativi abbonati o. in caso di servizi prepagati, informano gli utenti della possibilità di richiederlo».

Ebbene tale generica previsione dell'obbligo di rimborso a carico degli operatori, peraltro prevista in maniera automatica solo nei confronti degli «abbonati», ha reso molto complessa l'attività di verifica da parte dell'Autorità circa l'effettivo rispetto di detto obbligo. Inoltre nell'attuale formulazione nulla si dispone per le ipotesi, in concreto verificatesi, di addebiti verso una moltitudine di soggetti indeterminati, per i quali si rendesse impossibile la puntuale restituzione a ciascun cliente coinvolto.

Pertanto si ritiene opportuno modificare la predetta disposizione regolamentare, stabilendo che l'obbligo di restituzione automatica sia esteso a tutte le tipologie di clienti, con obbligo d'informativa a questa Autorità, la quale potrà. in caso di somme erroneamente riscosse e non rimborsate, prevedere forme alternative e generalizzate di restituzione delle eventuali eccedenze.

Vista la proposta della direzione tutela dei consumatori;

Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Adozione del regolamento

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, il regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

Art. 2.

Indennizzi automatici

1. Gli operatori sono tenuti a corrispondere in maniera automatica, a seguito di segnalazione del disservizio da parte dell'utente, gli indennizzi contrattualmente previsti per le fattispecie individuate agli articoli 3, comma 1, e 4 del regolamento di cui all'art. 1, mediante accredito a partire dalla prima fattura emessa successivamente all'accertamento del disservizio. fatte salve le ipotesi riconducibili a caso fortuito o forza maggiore. Il predetto accertamento dovrà essere compiuto entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della segnalazione del disservizio da parte dell'utente.

2. Qualora la somma da corrispondere a titolo d'indennizzo sia superiore all'importo della prima fattura utile, la parte in eccesso, se superiore ad euro 100,00, è corrisposta mediante assegno o bonifico bancario, alle coordinate

fornite dall'intestatario, entro il termine di trenta giorni dall'emissione della fattura.

3. Per le utenze con pagamento anticipato del traffico la corresponsione avviene mediante accredito del corrispettivo, con contestuale avviso all'utente dell'avvenuto accredito, anche tramite sms o e-mail.

4. In caso di cessazione del rapporto contrattuale tra le parti, ovvero su espressa richiesta dell'utente se la somma da indennizzare è superiore ad euro 100,00, la corresponsione dell'indennizzo avviene a mezzo assegno o bonifico bancario entro sessanta giorni dall'accertamento del disservizio. ai sensi del comma 1.

5. In caso di inottemperanza a quanto disposto dai commi da 1 a 4 sarà applicabile la sanzione prevista dall'art. 2, comma 20, lettera *c)* della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 3.

Modifiche alla delibera n. 179/03/CSP

1. L'art. 11, comma 1, secondo periodo, della delibera n.179/03/CSP è sostituito dal seguente: «Se gli errati addebiti riguardano una pluralità di utenti, gli operatori effettuano automaticamente il rimborso nei confronti dei propri clienti informandone contestualmente l'Autorità, che può stabilire modalità di restituzione generalizzata nel caso di eventuali somme residue».

Art. 4.

Informazioni agli utenti

1. Gli operatori sono tenuti ad informare gli utenti, mediante apposita comunicazione da pubblicare sui rispettivi siti web e nelle condizioni di contratto, in ordine alle fattispecie per le quali è previsto l'indennizzo automatico ed ai relativi importi, nonché alle modalità per richiedere gli indennizzi non automatici.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in materia di indennizzi automatici, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della presente delibera, gli operatori sono tenuti aggiornare i propri siti web ed i documenti contrattuali con le informazioni di cui al comma 1.

Art. 5.

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni contenute nel regolamento concernenti la liquidazione da parte dell'Autorità o dei Corecom degli indennizzi in sede di definizione delle controversie sono applicate ai procedimenti di definizione per i quali la relativa istanza sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore della presente delibera.

3. Entro il 1° gennaio 2012 gli operatori sono tenuti a corrispondere gli indennizzi in misura automatica ai sensi dell'art. 2. A tal fine entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente delibera è convocato un tavolo tecnico per il coordinamento della fase di attuazione delle nuove disposizioni.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 16 febbraio 2011

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: LAURIA - MARTUSCIELLO

ALLEGATO *A*

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INDENNIZZI APPLICABILI NELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA UTENTI ED OPERATORI

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

a) "Autorità", l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) "Legge", la legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) "Codice", il Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

d) "Regolamento", il regolamento approvato con delibera n. 173/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni;

e) "operatore", ogni impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata o un servizio di comunicazione elettronica o un servizio radiotelevisivo a pagamento;

f) "utente", ogni persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

g) "utente finale", ogni utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.

h) "rete pubblica di comunicazione", ogni rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

i) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;

j) "servizi accessori", i servizi correlati a quelli di accesso alla rete di comunicazione.

k) "carrier selection", prestazione che permette a un utente di scegliere un operatore diverso da quello predefinito per chiamate nazionali o internazionali, cioè diverso da quello scelto in via preventiva dall'operatore con cui ha sottoscritto il proprio accesso alla rete.

l) "carrier pre-selection", prestazione che permette a un utente la selezione di un operatore di transito nazionale e internazionale alternativo, su base permanente, diverso da quello scelto dall'operatore di accesso.

m) "utenza affari", la tipologia di utenza, comunque denominata, riferibile ad un esercizio commerciale o professionale.

2. Per quanto non espressamente indicato valgono le definizioni di cui all'articolo 1 del Codice.

Articolo 2
Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri per il calcolo degli indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra operatori e utenti finali, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi in cui l'operatore abbia già corrisposto gli indennizzi ai sensi delle norme contrattuali prima dell'instaurazione della controversia, o quando, all'esito della fase conciliativa, dal relativo verbale risultino l'impegno dell'operatore al riconoscimento degli indennizzi e le concrete modalità di corresponsione degli stessi.

2. Resta salva l'applicazione, nella decisione delle controversie ai sensi del comma 1, degli indennizzi contrattualmente stabiliti qualora di importi unitari superiori a quelli di cui al presente regolamento, indipendentemente dai limiti massimi eventualmente previsti.

Articolo 3
Indennizzo per ritardata attivazione del servizio

1. Nel caso di ritardo nell'attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell'utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 7,50 per ogni giorno di ritardo.

2. Ai fini di cui al comma 1 è applicato l'indennizzo anche nei casi di ritardo per i quali l'operatore non abbia rispettato i propri oneri informativi circa i tempi della realizzazione dell'intervento o gli eventuali impedimenti, ovvero nel caso di affermazioni non veritiere circa l'esistenza di impedimenti tecnici o amministrativi.
3. Se il ritardo riguarda procedure per il cambio di operatore gli importi di cui al comma 1 sono ridotti ad un quinto.
4. Nel caso di servizi accessori è applicato per ogni giorno di ritardo l'importo maggiore tra la metà del canone mensile del servizio interessato e la somma di euro 1,00, fino ad un massimo di euro 300,00; in caso di servizi gratuiti si applica l'importo di euro 1 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di euro 100,00.

Articolo 4
Indennizzo per sospensione o cessazione del servizio

1. Nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione.
2. Se la sospensione o cessazione riguarda solo servizi accessori, si applicano gli importi di cui al comma 4 dell'articolo 3.

Articolo 5
Indennizzo per malfunzionamento del servizio

1. In caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all'operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 5,00 per ogni giorno d'interruzione.
2. Nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio che non comporti la completa interruzione del servizio, o di mancato rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi di ciascun operatore, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 2,50 per ogni giorno di malfunzionamento.
3. Se il malfunzionamento è dovuto al ritardo, imputabile all'operatore, nella riparazione del guasto, l'indennizzo è applicabile all'intero periodo intercorrente tra la proposizione del reclamo e l'effettivo ripristino della funzionalità del servizio.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti se il malfunzionamento riguarda solo i servizi accessori, ai fini del calcolo dell'indennizzo, si applicherà l'articolo 3, comma 4 del presente regolamento.

Articolo 6
Indennizzo per omessa o ritardata portabilità del numero

1. Nelle ipotesi di procedure di portabilità del numero non concluse nei termini stabiliti dalla disciplina di settore, l'operatore responsabile del ritardo sarà tenuto a corrispondere all'utente interessato un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di ritardo; se la portabilità riguarda utenze mobili l'importo è ridotto alla metà.
2. In caso di sospensione o cessazione del servizio si applicano, comunque, gli indennizzi previsti dall'articolo 5.

Articolo 7
Indennizzo per attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione di carrier selection o carrier pre-selection

1. In caso di attivazione o disattivazione non richiesta della prestazione di carrier selection o carrier pre-selection, l'operatore responsabile è tenuto a corrispondere all'utente interessato un indennizzo pari ad euro 2,50 per ogni giorno di attivazione o disattivazione, fermo restando il diritto allo storno dei corrispettivi addebitati per il traffico generato con l'operatore responsabile ed il rimborso degli eventuali oneri aggiuntivi.

Articolo 8
Indennizzo per attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti

1. Nelle ipotesi di attivazione di servizi non richiesti, fatto salvo il diritto degli utenti ad ottenere lo storno o il ricalcolo degli addebiti fatturati, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di attivazione.
2. Nel caso di servizi accessori o di profili tariffari non richiesti l'indennizzo è applicato nella misura di euro 1,00 per ogni giorno di attivazione.

Articolo 9
Indennizzo in caso di perdita della numerazione

1. L'utente, nel caso in cui perda la titolarità del numero telefonico precedentemente assegnato per fatto imputabile all'operatore, avrà diritto ad un indennizzo pari ad euro 100,00 per ogni anno di precedente utilizzo, fino ad un massimo di euro 1.000,00.

Articolo 10
Indennizzo per omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici pubblici

1. L'omesso o errato inserimento dei dati relativi all'utenza negli elenchi di cui all'articolo 55 del Codice comporta il diritto dell'utente ad ottenere un indennizzo, da parte dell'operatore responsabile del disservizio, pari ad euro 200,00 per ogni anno di disservizio.
2. Il medesimo indennizzo è applicato per l'omesso aggiornamento dei dati in caso di modifica o di giustificata tempestiva richiesta da parte dell'interessato.

Articolo 11
Indennizzi per mancata o ritardata risposta ai reclami

1. Se l'operatore non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è computato in misura unitaria a prescindere dal numero di utenze interessate dal reclamo ed anche in caso di reclami reiterati o successivi, purché riconducibili al medesimo disservizio.

Articolo 12
Ipotesi specifiche

1. Nel caso di titolarità di più utenze, salvo quanto stabilito all'articolo 11, comma 2, l'indennizzo è applicato in misura unitaria se, per la natura del disservizio subito, l'applicazione in misura proporzionale al numero di utenze risulta contraria al principio di equità.
2. Se l'utenza interessata dal disservizio è di tipo "affari", nei casi indicati dagli articoli da 3 a 6 gli importi liquidati a titolo di indennizzo ed i limiti corrispondenti sono computati in misura pari al doppio; nelle ipotesi di cui agli articoli 9 e 10 gli indennizzi ed i relativi limiti sono applicati in misura pari al quadruplo.
3. Per le fattispecie d'inadempimento o disservizio non contemplate dal
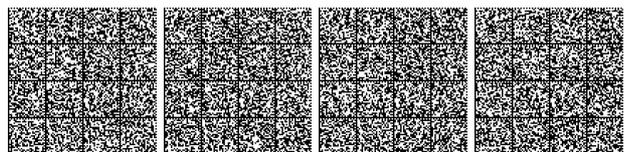
presente regolamento trovano applicazione, ai fini della definizione delle controversie ai sensi degli articoli 14 e ss. del Regolamento, le misure di indennizzo giornaliero previste per i casi similari dal presente provvedimento, avuto riguardo alla gravità dell'inadempimento e secondo i criteri di cui al comma 1. Se non è possibile ricorrere all'applicazione per analogia prevista dal primo periodo, l'indennizzo è computato in misura giornaliera pari alla metà del canone mensile stabilito per il servizio oggetto del disservizio ovvero, per i servizi gratuiti, secondo equità.

Articolo 13
Esclusione degli indennizzi

1. Nei casi in cui l'utente finale abbia utilizzato i servizi di comunicazione elettronica in maniera anomala o, comunque, non conforme alla causa o alle condizioni del contratto stipulato, sono esclusi gli indennizzi previsti dal presente regolamento per i disservizi conseguenti o, comunque, collegati al predetto utilizzo. 2. In particolare, nel caso di utenze mobili, s'intende come "anomalo" ai fini del comma 1 il traffico giornaliero finalizzato ad autoricarica superiore a due ore di conversazione ed a 50 sms o mms. 3. L'operatore che ometta nel tempo di rilevare l'uso anomalo di cui ai commi 1e 2 o che, avutane conoscenza, non azioni i rimedi previsti contrattualmente per tale evenienza, non può invocare le esclusioni previste dal presente articolo per la liquidazione degli indennizzi relativi, tra l'altro, alla sospensione o interruzione dei servizi e alla gestione dei reclami.

11A03477

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 1° marzo 2010.

Disciplina della verifica dell'aggiudicazione provvisoria, ai sensi degli articoli 11, comma 5, e 12, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

LA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 11, comma 5, e 12, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni) che prescrive la verifica dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che subordina l'affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, tra l'altro, al rispetto dei principi di correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e pubblicità;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto legislativo, stabilisce che i procedimenti amministrativi in materia di contratti pubblici sono disciplinati dalle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni.

Adotta il seguente provvedimento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento regolamenta, nell'ambito dei procedimenti amministrativi della Banca d'Italia aventi ad oggetto l'affidamento di contratti di lavori, forniture e servizi, la fase dei controlli sugli atti dei suddetti procedimenti e il funzionamento degli organi interni cui gli stessi sono demandati.

2. Tale fase si configura, nell'ambito del procedimento di affidamento dei contratti, come sub-procedimento specificamente finalizzato alla verifica da parte degli organi di controllo dell'aggiudicazione provvisoria pronunciata dagli organi decisionali della Banca d'Italia.

Art. 2.
Verifica dell'aggiudicazione provvisoria

1. Gli atti delle procedure di affidamento sono sottoposti a verifica di conformità da parte degli organi di controllo.

2. La verifica dell'aggiudicazione provvisoria accerta la conformità di tutti gli atti di gara, compresa la determina a contrarre, alle previsioni di legge e alla normativa della Banca d'Italia, al fine di garantire la legittimità e la trasparenza della procedura di affidamento.

Art. 3.
Organi competenti

1. La competenza ad effettuare la verifica dell'aggiudicazione provvisoria è attribuita, in via generale, alla Commissione per le spese (di seguito «Commissione»).

2. Limitatamente alle procedure di affidamento di contratti promosse da Strutture individuate secondo criteri di competenza funzionale con provvedimento dell'Amministrazione, la verifica è effettuata, per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria vigente *pro tempore*, da Nuclei di controllo sulle spese (di seguito «Nuclei»), costituiti presso le Strutture stesse; relativamente agli appalti di lavori tale verifica è espletata per importi inferiori a 500.000 euro, I.V.A. esclusa.

3. Alla commissione e ai nuclei è demandato in via esclusiva il compito di effettuare il controllo sull'aggiudicazione provvisoria, con esclusione di ogni coinvolgimento nelle altre fasi del procedimento di affidamento dei contratti sottoposto al controllo. La valutazione degli organi di controllo è vincolante per il prosieguo della procedura.

Art. 4.
Commissione per le spese e nuclei di controllo sulle spese

1. La commissione e i nuclei sono composti da tre membri effettivi e da membri supplenti. La loro costitu-

zione ed il loro funzionamento sono stabiliti con provvedimento dell'amministrazione. Essi sono regolarmente costituiti con la presenza di tre membri di cui almeno uno effettivo e si riuniscono su convocazione rispettivamente del Presidente e del Coordinatore.
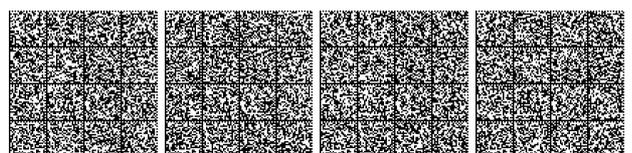
2. I criteri di composizione e le modalità di funzionamento garantiscono l'indipendenza degli organi di controllo rispetto ai soggetti cui sono demandate competenze di amministrazione attiva sui procedimenti sottoposti a controllo. I componenti dei predetti organi devono essere in possesso di requisiti di professionalità adeguati allo svolgimento della funzione.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; delle riunioni viene redatto apposito verbale che dà conto delle decisioni adottate con l'indicazione, in caso di esito negativo del controllo, delle motivazioni. Il verbale riporta l'eventuale posizione dissenziente dei componenti.

Art. 5.

Modalità procedurali

1. Gli atti di gara sono inviati alla commissione o ai nuclei dal soggetto che ha pronunciato l'aggiudicazione provvisoria entro i cinque giorni lavorativi successivi all'adozione di quest'ultima.

2. La commissione o i nuclei accertano la conformità degli atti di gara, compresa la determina a contrarre, alle previsioni di legge, di regolamento e alla normativa della Banca d'Italia.

3. In caso di esito positivo della verifica, la commissione o i nuclei appongono il visto sull'aggiudicazione provvisoria entro trenta giorni dalla ricezione degli atti di gara; decorso tale termine, l'aggiudicazione si intende comunque approvata.

4. Il predetto termine di trenta giorni può essere interrotto, per una sola volta, a seguito della richiesta di chiarimenti e documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente.

5. La commissione o i nuclei comunicano l'esito positivo del controllo dell'aggiudicazione provvisoria all'organo competente ad adottare l'aggiudicazione definitiva.

Art. 6.

Diniego dell'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria

1. Qualora dalla verifica degli atti di gara emergano vizi o irregolarità, la commissione o i nuclei rinviano tempestivamente la documentazione al soggetto competente perché proceda al rinnovo degli atti ritenuti illegittimi, previo annullamento degli stessi, o all'instaurazione di una nuova procedura di affidamento. Della mancata aggiudicazione dell'appalto è data formale comunicazione ai candidati e agli offerenti.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento, che abroga quello di pari oggetto dell'11 febbraio 2009, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni del provvedimento si applicano ai procedimenti di affidamento di contratti avviati dopo la sua entrata in vigore.

Roma, 1° marzo 2011

Il Governatore: DRAGHI

11A03478

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 22 luglio 2010.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la Società ST Microelectronics S.r.l. (ora Numonyx Italy S.r.l.) e contributo a favore dell'impianto produttivo di Catania. (Deliberazione n. 74/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, non-

ché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
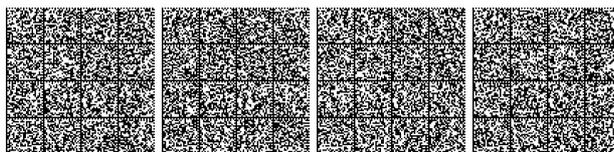
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e, in particolare, l'art. 2, commi 74, 75 e 76 in cui vengono disposte misure urgenti per l'approvazione di contratti di programma da sottoporre all'esame di questo Comitato fino al 31 dicembre 2006;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 11 ottobre 1994, n.112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305/1994), concernente i criteri per la cessione e la variazione degli assetti societari in sede di contrattazione programmata e, in particolare le cessioni e variazioni dell'assetto delle società chiamate a realizzare gli investimenti compresi nei contratti di programma;

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni;

Visto il decreto 10 febbraio 2006, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni ai contratti di programma;

Visto il decreto 10 novembre 2006, con il quale il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi del citato art. 2, comma 75, del decreto-legge n. 262/2006, determina la riduzione da applicare all'intensità massima di aiuto concedibile ai contratti di programma da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Vista la decisione favorevole della Commissione europea, in data 9 aprile 2002, che ha approvato l'aiuto di Stato n. 844/2001, in favore del progetto di investimento della ST Microelectronics S.r.l. per un ammontare di agevolazioni, sotto forma di credito d'imposta agli investimenti, pari a 542,28 milioni di euro, a fronte di investimenti totali pari a 2.065,81 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo impianto produttivo di ultima generazione tecnologica nel campo informatico;

Vista la successiva decisione favorevole della Commissione europea, in data 6 dicembre 2006, concernente l'aiuto di Stato n. 305/2006 «Modifica al meccanismo di erogazione dell'aiuto di Stato a STMicroelectronics S.r.l., Catania - (ex n. 844/2001)», nella quale viene fra l'altro previsto che la natura e la portata del progetto d'investimento e l'importo dell'aiuto a suo tempo accordato non

subiscono cambiamenti in seguito alla modifica notificata concernente il passaggio dallo strumento agevolativo «credito d'imposta» al «contratto di programma», ritenendo pertanto che la misura d'aiuto continui ad essere compatibile con il mercato comune;

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 178 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110/2007), con la quale sono state riprogrammate le risorse derivanti dal mancato utilizzo dello strumento credito d'imposta per investimenti da parte di STMicroelectronics S.r.l ed è stato trasferito l'importo residuo di 446.250.000 euro dal Fondo di cui all'art. 61 al Fondo di cui all'art. 60 della citata legge n. 289/2002;

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 206 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110/2007), con la quale il Ministero dello sviluppo economico è stato autorizzato a stipulare, con la Società STMicroelectronics S.r.l., un contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel comune di Catania nel settore della microelettronica (produzione di memorie flash con tecnologia *NOR)*, per l'ammontare di 1.700.000.000 euro ed è stato concesso un finanziamento di 446.250.000 euro a valere sulle risorse trasferite al Fondo ex art. 60 di cui alla sopra citata delibera n. 178/2006;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2007, n. 167 (*Gazzetta Ufficiale* n. 153/2008), con la quale viene fra l'altro assegnata per il finanziamento dello strumento «contratti di programma» una quota di 236,1 milioni di euro a valere sull'assegnazione di 529,3 milioni di euro inizialmente destinata, con la delibera 18 marzo 2005, n. 19, a favore delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992;

Vista la propria delibera 26 giugno 2009, n. 36 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302/2009), con la quale è stata disposta, a carico del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'assegnazione di 300 milioni di euro a favore del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di strumenti di intervento agevolativi volti a fronteggiare situazioni di crisi nel settore industriale;

Considerato che in data 26 luglio 2007 è stato stipulato il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e la Società STMicroelectronics S.r.l.;

Vista la nota n. 0005854 dell'8 marzo 2010 con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha trasmesso, per l'esame del CIPE, la proposta di revisione con rimodulazione del contratto di programma STMicroelectronics S.r.l. e vista altresì la successiva memoria di aggiornamento n. 17161 del 20 luglio 2010 del capo di Gabinetto del Ministero proponente;

Considerato che tale proposta di revisione con rimodulazione del detto contratto, formulata sulla base della richiesta di ST Microelectronics S.r.l., è motivata dalla crisi strutturale del mercato del settore delle memorie flash con tecnologia NOR e prevede la realizzazione di un programma industriale articolato in un progetto di ricerca e sviluppo industriale sulle architetture circuitali delle memorie non volatili da realizzarsi nei centri di ricerca di Agrate Brianza e di Catania e in un progetto di industrializzazione integrato con attività di sviluppo, da realizzarsi nell'area di Catania (stabilimento M6) per la produzione di celle e moduli fotovoltaici, lo sviluppo di una nuova generazione di celle ad elevato rendimento e la successiva messa in produzione di tale nuova generazione di celle fotovoltaiche;

Considerato che la proposta prevede che la realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo industriale da realizzarsi nei centri di ricerca di Agrate Brianza e di Catania sarà attuato da Numonyx Italy S.r.l. nella quale è confluita STMicroelectronics (M6) S.r.l., a sua volta costituita a seguito della scissione del ramo di azienda della STMicroelectronics S.r.l. sottoscrittrice del contratto iniziale e considerato altresì che la stessa Numonyx Italy S.r.l. è a sua volta controllata dalla Numonyx B.V., frutto della joint venture nel campo delle memorie non volatili fra STMicroelectronics S.r.l., da INTEL Corporation e da Francisco Partners;

Considerato che la richiamata memoria n. 17161 del 20 luglio 2010 trasmessa dal capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico modifica, rispetto alla precedente proposta dell'8 marzo 2010, le fonti di copertura delle agevolazioni complessivamente previste, pari a 383,636 milioni di euro, che sono individuate nelle risorse FAS di cui alle delibere n. 167/2007 e n. 36/2009 (229,797 milioni di euro), nelle risorse comunitarie di cui al PON ricerca e competitività 2007-2013 (26,839 milioni di euro), nelle risorse a carico del Ministero dell'istruzione, università e ricerca (100 milioni di euro) e nelle risorse a carico delle regioni Sicilia (17 milioni di euro) e Lombardia (10 milioni di euro);

Considerato che il progetto di industrializzazione integrato con attività di sviluppo, da realizzarsi nell'area di Catania per la produzione di celle e moduli fotovoltaici dovrà essere attuato da 3SUN S.r.l., allo stato interamante partecipata da STMicroelectronics N.V., con previsione di subentro nel capitale di ENEL Green Power e di Sharp Corporation per 1/3 cadauno e che alla stessa 3SUN S.r.l. saranno trasferite le strutture già realizzate a Catania con il parziale utilizzo del credito d'imposta mediante trasferimento di ramo d'azienda da parte di Numonyx Italy S.r.l.;

Considerato che il complessivo programma industriale in corso di aggiornamento è stato oggetto di una intesa, formalizzata il 30 luglio 2009, fra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la regione Sicilia, la regione Lombardia, STMicroelectronics, Numonyx Italy S.r.l., 3SUN S.r.l. e che tale intesa prevede la copertura delle agevolazioni pubbliche richieste a carico delle citate amministrazioni centrali e regionali;

Tenuto conto che la proposta presentata a questo Comitato dal Ministero dello sviluppo economico, concernente il complessivo programma industriale in corso di aggiornamento, richiede tra l'altro:

di autorizzare, anche in deroga alla richiamata delibera n. 112/1994, il trasferimento del contratto di programma stipulato a suo tempo da ST Microelectronics Srl a Numonyx Italy S.r.l. e nel contempo la rimodulazione parziale, da Numonyx Italy Srl a 3SUN S.r.l., dopo il conferimento del relativo ramo di azienda e previo ingresso nella compagine sociale di quest'ultima di ENEL Green Power e di Sharp Corporation;
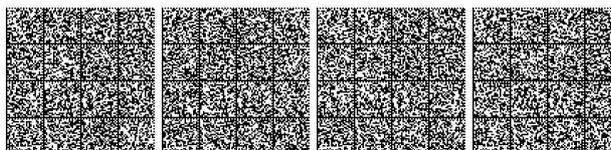
di subordinare l'efficacia della complessiva revisione con rimodulazione del contratto di programma al cofinanziamento da parte dei soggetti firmatari dell'intesa del 30 luglio 2009 (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e regioni Lombardia e Sicilia);

che l'atto di modifica del contratto debba essere perfezionato da Numonyx Italy S.r.l. e da 3SUN S.r.l. in un'unica soluzione con assunzione di obblighi solidali;

Viste le prescrizioni formulate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica nell'appunto generale di seduta sulla complessiva proposta di revisione con rimodulazione in corso del contratto di programma ST Microelectronics S.r.l.;

Vista la memoria integrativa trasmessa con l'odierna nota n. 0017349 del capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico (MISE) con la quale si propone a questo Comitato di autorizzare, in attesa del perfezionamento delle coperture finanziarie da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e delle regioni Lombardia e Sicilia previste nell'Intesa stipulata il 30 luglio 2009, un primo stanziamento di 49.055.000 di euro a valere sulle risorse del Programma operativo interregionale nazionale (POIN) «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007-2013, per il finanziamento, nell'impianto produttivo di Catania, della prima fase (iniziativa 1) della linea di produzione di celle e moduli fotovoltaici che dovrà essere realizzato dalla Società 3SUN S.r.l.;

Tenuto conto dell'assoluta rilevanza ed urgenza di avviare il progetto industriale proposto in relazione all'opportunità di mantenere sul territorio nazionale investimenti esteri di primarie compagnie in strutture produttive ad alto contenuto occupazionale in settori tecnologici avanzati e considerato che tali investimenti insistono in aree del Mezzogiorno caratterizzate da gravi ritardi di sviluppo;

Ritenuto pertanto di dover procedere, nell'immediato, con l'assegnazione del contributo di 49.055.000 di euro, in attesa che la complessiva revisione con rimodulazione in corso del contratto di programma ST Microelectronics S.r.l. sia sottoposta all'esame di questo Comitato da parte del Ministero dello sviluppo economico una volta formalmente approvate da tutte le amministrazioni centrali e regionali competenti le varie fonti di copertura previste nella memoria integrativa del 20 luglio 2010;

Delibera:

1. In attesa della complessiva revisione con rimodulazione da parte di questo Comitato del contratto di programma ST Microelectronics S.r.l. di cui alla documentazione presentata dal Ministero dello sviluppo economico richiamata in premessa, è assegnato un contributo di 49.055.000 di euro per la realizzazione da parte della Società 3SUN S.r.l. della prima fase (iniziativa 1) della linea di produzione di celle e moduli fotovoltaici nell'impianto produttivo di Catania. Il relativo onere finanziario è posto a carico delle risorse del Programma operativo interregionale nazionale (POIN) «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007-2013 - linea di attività 1.2, obiettivo operativo 1, asse I «Produzione di energia da fonti rinnovabili».

2. Gli investimenti industriali eleggibili da realizzare nella citata prima fase, a fronte dell'assegnazione del contributo di cui al punto 1, sono previsti in 358.700.000 euro, con un'occupazione attesa di 319 unità, di cui 76 nuove ULA e 243 addetti salvaguardati da ST Microelectronics S.r.l.

3. È conseguentemente autorizzato, per le finalità e nei limiti di cui ai precedenti punti 1 e 2, il trasferimento del contratto di programma da STMicroelectronics S.r.l. a Numonyx S.r.l. e nel contempo la rimodulazione parziale da Numonyx Italy Srl a 3SUN S.r.l., dopo il conferimento a quest'ultima del ramo di azienda relativo alle strutture già realizzate a Catania (stabilimento M6) e previo ingresso nella compagine sociale della medesima 3SUN S.r.l. di ENEL Green Power e di Sharp Corporation.

4. L'erogazione del contributo di 49.055.000 di euro è subordinata:

a) alla stipula di apposito contratto di programma, a modifica di quello stipulato con ST Microelectronics S.r.l., per le finalità e nei limiti di cui ai precedenti punti 1 e 2;

b) all'apporto di mezzi propri da parte di 3SUN S.r.l. in misura non inferiore a quanto previsto nella proposta e alla asseverazione bancaria di merito e della fattibilità economico-finanziaria del progetto di cui al precedente punto 1.

5. L'assegnazione del contributo di 49.055.000 di euro è subordinata all'esito favorevole della notifica del programma degli investimenti alla Commissione europea da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Roma, 22 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2011
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 44

11A03535

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

PROVVEDIMENTO 8 marzo 2011.

Modifica dell'articolo 47, comma 4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento. (Provvedimento n. 17).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante disposizioni sul «Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche»;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante «Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165»;

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 8, comma 4;

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento (ROF) del Consiglio nazionale delle ricerche approvato con decreto del presidente del CNR prot. 0025033 in data 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 2005 - supplemento ordinario n. 101;

Visto in particolare l'art. 47 del ROF, che dispone al comma 4 in ordine agli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca secondo le modalità temporali di cui all'art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del Sistema universitario italiano», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2011;

Visti in particolare, l'art. 22, recante nuove disposizioni in materia di conferimento degli assegni di ricerca, applicabili anche agli enti pubblici di ricerca, e l'art. 29, comma 11, lettera *d)*, che abroga espressamente il richiamato art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la deliberazione n. 28/2011 adottata dal consiglio di amministrazione del CNR in data 9 febbraio 2011, relativa: *(a)* alla modifica dell'art. 47, comma 4 del ROF, per allinearne il disposto alla nuova normativa, nonché *(b)* all'aggiornamento del disciplinare concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

Ritenuto che la parte della citata deliberazione n. 28/2011 relativa alla modifica regolamentare di cui sub *(a)* deve seguire la procedura di controllo di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR);

Vista la nota n. 202 del MIUR, in data 2 marzo 2011, relativa all'approvazione della modifica regolamentare di cui sopra;

Ritenuto di provvedere alla emanazione della modifica statutaria *de qua*;

Emana:

1. La modifica dell'art. 47, comma 4 del ROF del CNR nei termini seguenti:

«4. L'assegno di ricerca ha una durata compresa tra uno e tre anni e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà comunque avere una durata complessiva superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso»;

2. La predetta modifica è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione.

Roma, 8 marzo 2011

Il presidente: MAIANI

11A03621

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

DECRETO 7 febbraio 2011.

Scioglimento per atto dell'autorità della «La Sfinge soc. coop.», in Merano, senza nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
ALL'INNOVAZIONE INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE, FINANZE E BILANCIO

L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti:

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile definisce i casi in cui è previsto lo scioglimento per atto dell'autorità;

la legge 17 luglio 1975, n. 400, definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi;

gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 «La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi», prevedono lo scioglimento per atto dell'autorità (scioglimento coatto);

con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 2008, n. 11/L, è stato approvato il regolamento attuativo, relativo alla suddetta legge regionale del 9 luglio 2008, n. 5;

la Giunta provinciale con deliberazione del 14 dicembre 2009, n. 2893, ha delegato l'assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi, che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla provincia od alla Giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti la Giunta provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal Presidente della provincia, ai termini dell'art. 52, dello statuto di autonomia;

la cooperativa «La Sfinge», con sede a Merano, via Scuderie, 17 costituita il 24 agosto 2006 non ha provveduto a depositare i bilanci d'esercizio negli ultimi cinque anni;

nel corso della revisione straordinaria, eseguita dal dott. Gianluca Borghetti, per conto di Confcooperative Bolzano, ed ultimata il 16 dicembre 2010, sono emerse gravi irregolarità, il disinteresse dei soci al proseguimento dell'impresa cooperativa e l'inesistenza di qualsiasi scopo mutualistico;

l'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione ha con propria lettera prot. n. 71.08/18855 del 14 gennaio 2011 comunicato alla cooperativa sopra indicata l'avvio del procedimento di scioglimento per atto dell'autorità, dando nel contempo alla stessa un termine di quindici giorni per presentare eventuali osservazioni. Alla scadenza del termine non è pervenuta alcuna osservazione;

sussistono le sopra citate gravi irregolarità che consentono lo scioglimento della cooperativa per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice divile.

Non sussistono attività patrimoniali tali da rendere necessaria la nomina di un commissario liquidatore.
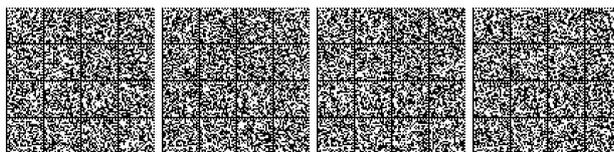
Decreta:

1) di disporre, per i motivi citati in premessa, lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «La Sfinge», con sede a Merano, via Scuderie, 17 (Partita IVA 02515120216) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore;

2) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione;

3) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino ufficiale delle Regione;

4) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale per lo sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 7 febbraio 2011

L'assessore: BIZZO

11A03161

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DEL TERRITORIO

Pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, del provvedimento direttoriale 28 febbraio 2011 inerente l'approvazione delle specifiche tecniche e la procedura Docte 2 per le dichiarazioni di variazione, al catasto terreni, delle qualità di coltura o di destinazione.

Si rende noto che in data 28 febbraio 2011 è stato pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il provvedimento direttoriale 28 febbraio 2011, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche e la procedura Docte 2 per le dichiarazioni di variazione, al catasto terreni, delle qualità di coltura o di destinazione.

11A03178

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Benagol (Strepsils)»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 505 del 16 febbraio 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale STREPSILS (Honey+Lemon) lozenge (1,2+0,6)mg/Loz dalla Grecia con numero di autorizzazione 33186/14-06-2004, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Programmi Sanitari Integrati S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: BENAGOL «pastiglie gusto miele e limone» 24 pastiglie.

Codice A.I.C.: 040018018 (in base 10) 165832 (in base 32).

Forma farmaceutica: pastiglie.

Composizione: una pastiglia contiene:

principi attivi: Amilmetacresolo 0,6 mg, 2,4-diclorobenzil alcool 1,2 mg;

eccipienti: essenza di menta, essenza di limone, miele, acido tartarico, saccarosio liquido, glucosio liquido, giallo chinolina (E104).

Indicazioni terapeutiche: antisettico del cavo orale.

Confezionamento secondario: è autorizzato il confezionamento secondario presso le officine: Fiege Logistics Italia S.p.a., via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Mipharm S.p.a., via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano; Pharm@Idea S.r.l., via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (Brescia); Depo - Pack S.n.c. di Del Deo Silvio & C., via Morandi, 28 - Saronno (Varese).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: BENAGOL «pastiglie gusto miele e limone» 24 pastiglie;

codice A.I.C.: 040018018;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: BENAGOL «pastiglie gusto miele e limone» 24 pastiglie;

codice A.I.C.: 040018018;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03159

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasminelle»

Estratto determinazione V&A PC IP n. 503 del 16 febbraio 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMINELLE film coated tablet 0,02mg+3mg/Tab 3x21 tab. dalla Grecia con numero di autorizzazione 38963/08/06/2007, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via G. Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: YASMINELLE «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL.

Codice AIC: 040020012 (in base 10) - 165B1D (in base 32).

Forma Farmaceutica : compresse rivestite con film.

Composizione : ogni compressa contiene:

principi attivi: 0,020 mg di etinilestradiolo (come clatrato di betadestrina) e 3 mg di drospirenone;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato (E470b), ipromellosa (E464), talco, titanio diossido (E 171), ossido di ferro rosso (E 172).

Indicazioni terapeutiche: Yasminelle è una pillola contraccettiva e serve per prevenire la gravidanza.

Confezionamento secondario: È autorizzato il confezionamento secondario presso le officine: Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola, 1 - 20090 Caleppio di Settala (Milano); Mipharm S.p.A. Via B. Quaranta, 12 - 20141 Milano; PHARM@IDEA s.r.l. Via del Commercio, 5 - 25039 Travagliato (Brescia); DEPO - PACK S.n.c.. Di Del Deo Silvio E C. - Via Morandi, 28 - Saronno (Varese).

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: YASMINELLE «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL;

codice AIC: 040020012 - Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: YASMINELLE «3 mg + 0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL;

codice AIC: 040020012; RR- medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03163

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vantas».

Estratto determinazione V&A.PC/II/102 del 14 febbraio 2011

Specialità medicinale: VANTAS.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Orion Corporation.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: DK/H/1010/001/II/016.

Tipo di modifica: Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito. La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi.

Modifica apportata: Modifica nella dimensione del lotto del prodotto finito. Attuale dimensione: 1030 impianti, dimensione proposta: 1030 impianti e 1600 impianti.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03164

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rifaximina D&G»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 272 dell'11 febbraio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società D & G S.R.L. (codice fiscale 01239960477) con sede legale e domicilio fiscale in Vicolo De' Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

Medicinale: RIFAXIMINA D&G.

Confezione: A.I.C. 037278013 - «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

È ora trasferita alla società: ABC Farmaceutici S.P.A. (codice fiscale 08028050014), con sede legale e domicilio fiscale in Corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino.

Con variazione della denominazione del medicinale in RIFAXIMINA ABC.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03165

Rettifica degli stampati relativi al medicinale «Mifegyne®»

Estratto determinazione n. 2084 / 2011 del 23 febbraio 2011

È rettificata la Sezione 2 del foglio illustrativo del medicinale MIFEGYNE® , autorizzato all'immissione in commercio con la determinazione n. 1460/2009 del 23 novembre 2009, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 2009 - supplemento ordinario n. 229 - Titolare AIC: Exelgyn, 216 Boulevard Saint-Germain, 75007 Parigi (Francia), nei punti seguenti:

PRIMA DI PRENDERE MIFEGYNE

[…]

Per l'interruzione della gravidanza oltre il 3° mese di gestazione:

se sono state utilizzate prostaglandine per completare l'azione di Myfegine, faccia riferimento alle controindicazioni presenti nel foglio illustrativo di quella prostaglandina.

Per l'induzione del travaglio in caso di morte fetale in utero:

a causa della necessità di prescrivere una prostaglandina in associazione con Mifegyne, non deve assumere questo trattamento se è allergica alle prostaglandine.

[…]

USO DI MIFEGYNE CON ALTRI MEDICINALI

[…]

I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e l'aspirina (acido acetilsalicilico) possono diminuire l'efficacia del metodo abortivo.

[…]

SMALTIMENTO SCORTE

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03172

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost Vian».

Estratto determinazione n. 2083 / 2011 del 23 febbraio 2011

Medicinale: LATANOPROST VIAN.

Titolare A.I.C.: Vian S.A. Tatoiou Avenue (Varibobi Bridge) 14671 N. Erythrea Grecia.

Confezioni:

«0,005% collirio, soluzione» 1 flacone contagocce da 2,5 ml - A.I.C. n. 039975014/M (in base 10) 163Y36 (in base 32);

«0,005% collirio, soluzione» 3 flaconi contagocce da 2,5 ml - A.I.C. n. 039975026/M (in base 10) 163Y3L (in base 32);

«0,005% collirio, soluzione» 6 flaconi contagocce da 2,5 ml - A.I.C. n. 039975038/M (in base 10) 163Y3Y (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 1 ml di collirio, soluzione contiene:

principio attivo: 50 microgrammi di latanoprost - Una goccia contiene circa 1,5 microgrammi di latanoprost;

eccipienti: sodio cloruro - Benzalconio cloruro - Sodio di idrogeno fosfato monoidrato - Fosfato di sodico anidro - Acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti:

Vianex S.A.- Plant À - 12th Km National Road Athens-Lamia - 14451 Metamorphosi Attiki Grecia;

Tubilux Pharma S.p.A. - Via Costarica, 20/22 - 00040 Pomezia (Roma) Italia.

Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione intraoculare elevata in pazienti con glaucoma ad angolo aperto ed in pazienti con ipertensione oculare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«0,005% collirio, soluzione» 1 flacone contagocce da 2,5 ml – A.I.C. n. 039975014/M (in base 10) 163Y36 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 6,08;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 11,40.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LATANOPROST VIAN è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03173

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost Alapis Pharma».

Estratto determinazione n. 2082 / 2011 del 23 febbraio 2011

Medicinale: LATANOPROST ALAPIS PHARMA.

Titolare A.I.C.: Alapis S.A. 2, Aftokratoros Nikolaou str., 176 71 Athens, Grecia.

Confezione:

«0,005% collirio, soluzione» 1 flacone contagocce da 2,5 ml - A.I.C. n. 039973019/M (in base 10) 163W4V (in base 32);

«0,005% collirio, soluzione» 3 flaconi contagocce da 2,5 ml - A.I.C. n. 039973021/M (in base 10) 163W4X (in base 32);

«0,005% collirio, soluzione» 6 flaconi contagocce da 2,5 ml - A.I.C. n. 039973033/M (in base 10) 163W59 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 1 ml di collirio, soluzione contiene:

principio attivo: 50 microgrammi di latanoprost - Una goccia contiene circa 1,5 microgrammi di latanoprost;

eccipienti: sodio cloruro - Benzalconio cloruro - Sodio di idrogeno fosfato monoidrato - Fosfato di sodico anidro - Acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio dei lotti:

Vianex S.A.- Plant À 12th Km National Road Athens-Lamia - 14451 Metamorphosi Attiki Grecia;

Tubilux Pharma S.p.A. - Via Costarica, 20/22 - 00040 Pomezia (Roma) Italia.

Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione intraoculare elevata in pazienti con glaucoma ad angolo aperto ed in pazienti con ipertensione oculare.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«0,005% collirio, soluzione» 1 flacone contagocce da 2,5 ml – A.I.C. n. 039973019/M (in base 10) 163W4V (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 6,08;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 11,40.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LATANOPROST ALAPIS PHARMA è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03174

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Esp Pharma»

Estratto determinazione n. 2081/2011 del 23 febbraio 2011

Medicinale: GLICLAZIDE ESP PHARMA.

Titolare AIC: ESP Pharma Limited - 5, Bourlet Close - W1W 7BL London (Regno Unito).

Confezioni:

«30 mg compresse arilascio modificato» 10 compresse in blister AL/PVC-PVDC;

A.I.C. n. 040074015/M (in base 10) - 166YSZ (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse in blister AL/PVC-PVDC;

A.I.C. n. 040074027/M (in base 10) - 166YTC (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 28 compresse in blister AL/PVC-PVDC;

A.I.C. n. 040074039/M (in base 10) - 166YTR (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister AL/PVC-PVDC;

A.I.C. n. 040074041/M (in base 10) - 166YTT (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 56 compresse in blister AL/PVC-PVDC;

A.I.C. n. 040074054/M (in base 10) - 166YU6 (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister AL/PVC-PVDC;

A.I.C. n. 040074066/M (in base 10) - 166YUL (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister AL/PVC-PVDC;

A.I.C. n. 040074078/M (in base 10) - 166YUY (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 98 compresse in blister AL/PVC-PVDC;

A.I.C. n. 040074080/M (in base 10) - 166YV0 (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in blister AL/PVC-PVDC;

A.I.C. n. 040074092/M (in base 10) - 166YVD (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in blister AL/PVC-PVDC;

A.I.C. n. 040074104/M (in base 10) - 166YVS (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in blister AL/PVC-PVDC;

A.I.C. n. 040074116/M (in base 10) - 166YW4 (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in contenitore HDPE

A.I.C. n. 040074128/M (in base 10) - 166YWJ (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in contenitore HDPE

A.I.C. n. 040074130/M (in base 10) - 166YWL (in base 32);

«30 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in contenitore HDPE

A.I.C. n. 040074142/M (in base 10) - 166YWY (in base 32).

Forma farmaceutica: Compressa a rilascio modificato.

Composizione: ogni compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo: 30 mg di gliclazide;

eccipienti:

Sodio bicarbonato;

Mannitolo (E421);

Calcio idrogeno fosfato diidrato;

Ipromellosa;

Silice colloidale anidra;

Magnesio stearato.

Produzione, controllo, confezionamento e rilascio lotti: Actavis hf., Reykjavíkurvegur 76-78, Hafnarfjörður, IS-220, Islanda.

Produzione principio attivo:

BAL Pharma Limited 61-B Bommasandra Industrial Area, Bangalore, Karnataka 56009 India;

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical CO LTD 99 Waisha Road, Jiaojiang District, 318000 Taizhou City, Zhejiang Province China.

Controllo e rilascio lotti: Balkanpharma - Dupnitsa AD 3 Samokovsko Str. Dupnitsa 2600 Bulgaria.

Produzione e confezionamento: Actavis ltd. Farmaceutsko Hemijska Industria Zdravjle AD, Vlajkova 199 1600 Leskovac Serbia.

Indicazioni terapeutiche: Diabete non insulino-dipendente (tipo 2) negli adulti, quando la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione di peso corporeo da soli non sono sufficienti a controllare la glicemia.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità).

Confezione:

«30 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister AL/PVC-PVDC;

A.I.C. n. 040074066/M (in base 10) - 166YUL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,41.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,28.

(Classificazione ai fini della fornitura).

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GLICLAZIDE ESP PHARMA

è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(Stampati).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03175

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte delle provincie, di n. 42 regolamenti disciplinanti tributi propri.

Avvertenza

Con la presente Gazzetta si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 (pubblicato nel supplemento ordinario n.252/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – n.101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n.101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati in Gazzetta Ufficiale, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Attenzione.

L'elenco n.1 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.151 del 30 giugno 1999.

L'elenco n. 2 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n.3 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio 2001.

L'elenco n.4 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 15 marzo 2003.

L'elenco n.5 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.29 del 5 febbraio 2004

L'elenco n.6 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.121 del 25 maggio 2004

L'elenco n. 7 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2005

L'elenco n. 8 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005

L'elenco n. 9 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2006

L'elenco n. 10 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2006

L'elenco n. 11 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2007

L'elenco n. 12 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2007

L'elenco n. 13 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2007

L'elenco n. 14 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2008

L'elenco n. 15 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 2008

L'elenco n. 16 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 agosto 2008

L'elenco n. 17 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 2009

L'elenco n. 18 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2009

L'elenco n. 19 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2009

L'elenco n. 20 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2010

L'elenco n. 21 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2011

ELENCO N. 22

	PROVINCIA	DATA E NUMERO DELLA DELIBERAZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1.	AVELLINO	03/12/10 N. 247	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.
2.	AVELLINO	03/12/10 N. 248	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011.
3.	AVELLINO	03/12/10 N. 249	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011.
4.	BELLUNO	22/12/10 N. 378	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.
5.	BELLUNO	22/12/10 N. 379	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011.
6.	BELLUNO	22/12/10 N. 380	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Approvazione dell'aliquota per l'anno 2011.
7.	BIELLA	30/12/10 N. 333	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2011. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.

			IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011.
			ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011.
8.	BOLOGNA	23/11/10 N. 498	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011.
9.	BOLOGNA	23/11/10 N. 499	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011.
10.	BOLOGNA	23/11/10 N. 500	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.
11.	CARBONIA IGLESIAS	08/11/10 N. 114	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011.
12.	CARBONIA IGLESIAS	08/11/10 N. 115	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011.
13.	CARBONIA IGLESIAS	08/11/10 N. 116	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.
14.	CARBONIA IGLESIAS	08/11/10 N. 117	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE: Stabilita nella misura del 12,50% per l'anno 2011.
15.	CAGLIARI	30/11/10 N. 345	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011.

			IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.
16.	CATANZARO	21/12/10 N. 614	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.
17.	ENNA	10/11/10 N. 275	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Incremento nella misura del 20%.
18.	ENNA	10/11/10 N. 276	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011.
19.	FERRARA	16/11/10	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Determinazione misura aliquota per l'anno 2011. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Determinazione misura tariffa per l'anno 2011. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Determinazione misura aliquota per l'anno 2011.

20.	FIRENZE	09/11/10 N. 184	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011.
21.	GENOVA	20/12/10 N. 85	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Approvazione tariffa per l'anno 2011. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Approvazione aliquota per l'anno 2011. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Approvazione aliquota per l'anno 2011.
22.	LODI	10/01/11 N. 02	TRIBUTI VARI: Conferma tariffe ed aliquote tributi provinciali per l'anno 2011.
23.	MODENA	09/11/10 N. 427	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.
24.	MESSINA	13/12/10 N. 386/G	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma affidamento all'A.C.I. dell'attività di gestione dell'IPT per anni 2011/2015.
25.	MESSINA	13/12/10 N. 387/G	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma incremento del 25% sulla tariffa per l'anno 2011.
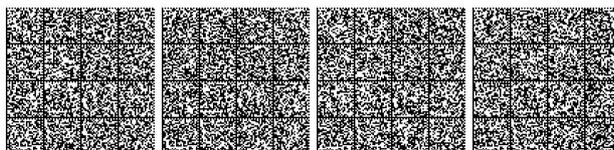
26	MESSINA	13/12/10 N. 388/G	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.
27.	MESSINA	13/12/10 N. 389/G	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2011.
28.	MESSINA	13/12/10 N. 390/G	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011.
29.	ORISTANO	07/12/10 N. 299	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011.
30.	ORISTANO	23/12/10 N. 97	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Adozione regolamento.
31.	PADOVA	22/4/10 N. 22	ENTRATE TRIBUTARIE PROVINCIALI: Modifica regolamento.
32.	PALERMO	15/12/10 N. 506	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011.
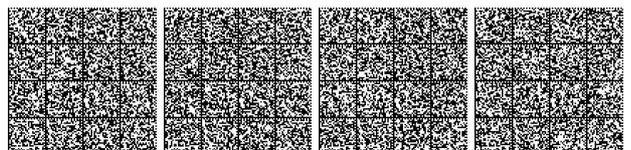
33.	PAVIA	11/11/10 N. 482	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011.
34.	PAVIA	11/11/10 N. 483	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011.
35.	PAVIA	11/11/10 N. 484	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.
36.	PIACENZA	29/11/10 N. 538	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Aumento del 30% per il triennio 2011-2013. ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Determinazione aliquota per il triennio 2011-2013. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per il triennio 2011-2013.
37.	POTENZA	22/12/10 N. 127	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011.
38.	POTENZA	22/12/10 N. 128	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011.

39.	POTENZA	22/12/2010 N. 129	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011.
40.	RAGUSA	22/06/10 N. 94	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Adozione nuova convenzione per affidamento del servizio per l'I.P.T all'A.C.I. per il quinquennio 2010-2014.
41.	SIRACUSA	15/12/10 N. 261	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011.
42.	TORINO	09/11/10 N. 1183-38947	ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA: Conferma aliquota per l'anno 2011. IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE: Conferma tariffa per l'anno 2011. TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE: Conferma aliquota per l'anno 2011. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: Conferma tariffe per l'anno 2011.

11A03176

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione di presidio medico chirurgico «Mira Repellent»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione ed immissione in commercio del sotto indicato presido medico chirurgico:

Decreto n. DGFDM-VII/536 del 24 febbraio 2011.

MIRA REPELLENT - Reg. 17802.

Motivo della revoca: rinuncia della società Bayer S.p.A., viale Certosa, 130 - 20156 Milano - codice fiscale 05849130157, titolare della registrazione.

11A03479

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riconoscimento della Confederazione titolari autoscuole riunite e consulenti automobilistici quale associazione maggiormente rappresentativa, a livello nazionale, degli esercenti attività di autoscuola e consulenza automobilistica.

Con decreto dirigenziale del 2 marzo 2011 la Confederazione titolari autoscuole riunite e consulenti automobilistici, (acronimo CONFARCA), con sede in Roma, via Laurentina n. 569, è stata riconosciuta tra le associazioni maggiormente rappresentative, a livello nazionale, degli esercenti attività di autoscuola e consulenza automobilistica.

Il testo del decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it

11A03386

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto 5 gennaio 2011 del Ministero degli affari esteri, recante: «Istituzione del Consolato d'Italia ad Alessandria (Egitto) in luogo del Consolato Generale d'Italia ivi esistente».

La data dell'estratto citato in epigrafe, riportata alla pag. 85, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi correttamente riportata in : «*5 gennaio 2011*».

11A03533

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-060) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
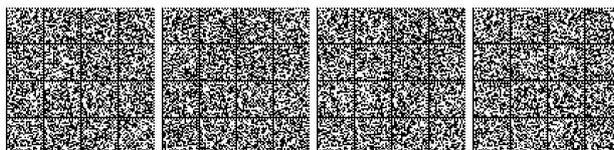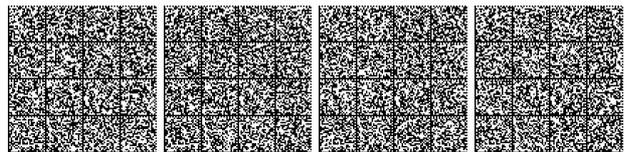
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.